

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto


"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Volume n. 3/2025

Copyright © Author(s)



AEQUITAS MAGAZINE

INDICE

Le sfide del Diritto Romano nel contesto europeo contemporaneo (Gerardo Marco Bencivenga).....	2
CAD e iter notificatorio a formazione progressiva (Paola Calvano).....	9
La tassazione delle opere d'arte (Paola Calvano).....	16
Da Sanremo a Saremo con l'AI passando per il Piano UK (Paola Calvano).....	30
La Coordinazione Genitoriale e l'art. 473 bis 26 c.p.c (Alessia Arcangeli).....	42

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271

Le sfide del Diritto Romano nel contesto europeo contemporaneo

di Gerardo Marco Bencivenga © 08-03-2025



ABSTRACT: *L'eredità giuridica di Roma antica, culminata nella monumentale codificazione giustiniana, trascende la mera dimensione storica per proiettarsi con vigore nel dibattito contemporaneo. Lungi dall'essere relegato al ruolo di vestigia archeologica del pensiero giuridico, il diritto romano si configura come una risorsa intellettuale dinamica, capace di illuminare le complesse sfide che l'Europa, e il mondo globalizzato, si trovano ad affrontare.*

In un'epoca segnata da inedite interconnessioni e da una crescente stratificazione sociale e giuridica, la ratio romanistica, intrinsecamente universalistica e costantemente orientata ai principi di iustitia ed aequitas, può offrire un contributo ermeneutico e pragmatico di inestimabile valore per la costruzione di

un ordine giuridico che armonizzi la tutela dei diritti fondamentali con la promozione di una coesione sociale autenticamente inclusiva.

SOMMARIO: 1. La Tutela dei Diritti Umani: *Ubi Societas, Ibi Ius* e la Dignità Inviolabile - 2. La Sfida della Multiculturalità: *Ius Gentium* e Integrazione Plurale - 3. La tutela dell'ambiente: *Res Communes Omnium* e sostenibilità globale - 4. Le sfide dell'Intelligenza Artificiale: *Ratio Agitur in Artificio* e Umanesimo Tecnologico - 5. La Codificazione come “Atto di Equilibrio” e “Giustizia Dinamica”.

1. La Tutela dei Diritti Umani: *Ubi Societas, Ibi Ius* e la Dignità Inviolabile

La questione della tutela dei diritti umani, *quaestio iuris* di stringente attualità, assume una rilevanza primaria in un'era di trasformazioni epocali, indotte dall'innovazione tecnologica e dalle dinamiche socio-politiche globali. I principi cardine di libertà, uguaglianza e dignità umana, che affondano le loro radici nello *ius naturale* elaborato dalla filosofia stoica e metabolizzato dal diritto romano, costituiscono oggi i pilastri fondanti del diritto europeo e internazionale.

Come efficacemente argomentato da autorevoli studiosi, l'universalismo stoico, con la sua enfasi sulla *communis ratio* e sulla naturale socievolezza umana, ha preparato il terreno concettuale per l'affermazione dei diritti umani come diritti inerenti alla persona in quanto tale, indipendentemente dalla sua *civitas* o *status* sociale.^[1]

Il diritto romano, con la sua peculiare attenzione alla *persona* e alla sua *tutela*, può ispirare l'elaborazione di paradigmi normativi capaci di garantire il rispetto dei diritti fondamentali in un contesto globale sempre più complesso e multiculturale. Il concetto di *humanitas*, cifra distintiva della cultura romana e distillato filosofico di matrice stoica, fornisce una base etica di straordinaria solidità per la tutela dei diritti umani nell'era della globalizzazione.

Humanitas implica il riconoscimento incondizionato della dignità e del valore intrinseco di ogni essere umano, *indipendentemente* dalla sua origine, *genus, religio* o *condicio socialis*, in piena sintonia con il principio *ubi societas, ibi ius*. Tale principio, che ha permeato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le Convenzioni europee sui diritti umani, può illuminare l'azione del *legislator* e del *iudex* nella tutela omnicomprensiva dei diritti fondamentali in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente.

Parafrasando Stefano Rodotà, potremmo affermare che "*i diritti fondamentali sono la grammatica della società contemporanea*", e il diritto romano, con la sua profonda attenzione alla *persona* e alla sua *dignitas*, può concorrere a rafforzare questa grammatica, rendendola più efficace e inclusiva nel contesto attuale.

È illuminante osservare come il diritto romano, pur non formalizzando una nozione di "*diritti umani*" nella moderna accezione giuspositivistica, abbia tuttavia elaborato un *corpus* di istituti e principi eminentemente volti a tutelare la persona e la sua sfera di libertà. Basti pensare all'istituto della *provocatio ad populum*, antesignano del moderno diritto di appello, che garantiva al *civis romanus* la facoltà di appellarsi all'assemblea popolare contro le decisioni potenzialmente arbitrarie dei magistrati^[2], o al principio *neminem laedere*, fulcro della responsabilità aquiliana, che sanciva il divieto di arrecare *iniuria ad alter*.^[3]

Questi istituti e principi, pur nella loro specificità storica e calati in un orizzonte giuridico pre-moderno, possono offrire insospettabili spunti di riflessione e feconde analogie per la tutela dei diritti umani nel complesso mondo contemporaneo.

2. La Sfida della Multiculturalità: *Ius Gentium* e Integrazione Plurale

Il diritto romano, forte di una *plurisecolare* esperienza in materia di cittadinanza e di integrazione di popoli diversi, può offrire preziose chiavi di lettura e innovative strategie per affrontare le sfide poste dalla multiculturalità che caratterizza l'Europa contemporanea.

Nel corso dei secoli, Roma ha dimostrato una straordinaria capacità di integrare nel suo tessuto sociale e giuridico culture e tradizioni eterogenee, contribuendo a edificare un ordine giuridico inclusivo e sostanzialmente rispettoso delle diversità culturali. L'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, sancita dalla *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C., rappresenta un emblematico esempio di come il diritto romano abbia saputo affrontare, con lungimiranza e pragmatismo, la complessa sfida dell'integrazione di popoli diversi.

Questa storica esperienza può rivelarsi di stringente attualità per l'Europa odierna, chiamata a gestire il fenomeno epocale delle migrazioni globali e la sfidante convivenza tra culture profondamente diverse. Come acutamente osservava Rodotà, "*la cittadinanza è il luogo privilegiato dell'uguaglianza e della solidarietà*", e il diritto romano, con la sua innata attenzione all'inclusione e alla *participatio*, può contribuire fattivamente a costruire una cittadinanza europea autenticamente inclusiva, capace di accogliere le diversità culturali e di promuovere una coesione sociale profonda e duratura. Il diritto romano ha elaborato un sofisticato sistema di norme per disciplinare i rapporti giuridici tra *cives romani* e *peregrini*, il cosiddetto *ius gentium*.

Tale sistema, fondato sui principi di *reciprocitas* e di *aequitas*, può fornire *utili* spunti di riflessione per la gestione delle relazioni interculturali nel mondo contemporaneo.

In particolare, il diritto romano ci insegna l'importanza cruciale di riconoscere e rispettare le differenze culturali, senza tuttavia abdicare ai principi irrinunciabili di giustizia e di uguaglianza fondamentale. L'approccio romanistico, che contempera universalismo e particolarismo, può orientare l'elaborazione di politiche di integrazione efficaci e rispettose delle identità culturali, promuovendo un modello di convivenza plurale e armonico.

3. La tutela dell'ambiente: *Res Communes Omnium* e sostenibilità globale

Un ulteriore ambito in cui il diritto romano può rivelarsi di straordinaria attualità è quello cruciale della protezione dell'ambiente e della tutela del patrimonio naturale. Il diritto romano, con la sua antica attenzione alla tutela del *bonum commune* e alla responsabilità individuale, può fornire preziosi spunti per l'elaborazione di normative che sappiano garantire la salvaguardia dell'ambiente e la sostenibilità dello sviluppo in una prospettiva intergenerazionale. In un'epoca in cui le sfide ambientali si manifestano con crescente urgenza e drammatica intensità, il diritto romano può contribuire in modo significativo a promuovere una nuova cultura del rispetto per la natura e per le generazioni future, ispirata a principi di responsabilità e lungimiranza.

Il concetto di *res communes omnium*, che nel diritto romano designava i beni comuni per antonomasia, come l'aria, l'acqua e il mare, può essere proficuamente reinterpretedo e attualizzato alla luce delle sfide ambientali contemporanee.

Questo antico concetto giuridico può ispirare l'elaborazione di norme innovative e incisive che sappiano tutelare i beni comuni globali, come l'atmosfera, le foreste pluviali e gli oceani, dalla grave minaccia del cambiamento climatico e dell'inquinamento diffuso.

La crescente consapevolezza dell'importanza vitale della tutela dell'ambiente a livello globale richiede un urgente ripensamento del diritto internazionale e nazionale, e il diritto romano, con la sua secolare attenzione alla *res publica* e al *bonum commune*, può fornire un quadro di riferimento etico e giuridico di

inestimabile valore.

Come lucidamente sosteneva Rodotà, "*l'ambiente è un bene comune essenziale che va tutelato rigorosamente nell'interesse primario delle generazioni presenti e soprattutto future*", e il diritto romano, con la sua antica attenzione alla *cura rerum* e alla *custodia rerum*, può fornire spunti preziosi per l'elaborazione di un diritto ambientale efficace, preventivo e sanzionatorio.

Inoltre, il diritto romano, con la sua consolidata attenzione alla responsabilità individuale per i danni ingiustamente causati, può fornire utili spunti per l'elaborazione di normative che sappiano efficacemente sanzionare i comportamenti inquinanti e promuovere una autentica responsabilità ambientale delle imprese e dei singoli cittadini.

Il principio *neminem laedere*, che impone a ciascuno di non recare danno ad *alter*, può essere validamente esteso alla tutela dell'ambiente, vincolando ogni individuo e ogni soggetto giuridico ad agire in modo responsabile e sostenibile per la salvaguardia del pianeta e dell'ecosistema globale.

In tale ottica innovativa, il diritto romano può fattivamente contribuire a sviluppare una "*coscienza ambientale*" diffusa e profonda, che sappia armonizzare l'esigenza legittima di sviluppo economico e progresso sociale con la tutela imprescindibile dell'ambiente e delle risorse naturali.

4. Le sfide dell'Intelligenza Artificiale: *Ratio Agitur in Artificio* e Umanesimo Tecnologico

Infine, il diritto romano può offrire un contributo significativo e originale anche nell'ambito, quanto mai attuale e prospettico, della regolamentazione giuridica e etica dell'intelligenza artificiale (IA). Con la sua secolare attenzione alla razionalità, *ratio agitur in artificio*, e alla giustizia, il diritto romano può ispirare l'elaborazione di normative innovative e lungimiranti che sappiano garantire un uso responsabile, etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più pervasivo e trasformativo, il diritto romano può validamente contribuire a garantire che questa potente tecnologia sia autenticamente al servizio dell'uomo e del *bonum commune*, evitando derive distopiche e asimmetrie inique.

Il diritto romano, con la sua antica e sofisticata attenzione alla distinzione fondamentale tra *persona physica* e *persona iuridica*, può fornire utili spunti di riflessione per la complessa regolamentazione giuridica dell'intelligenza artificiale. Si potrebbe ipotizzare, in via teorica e prospettica, alla luce dei principi cardine del diritto romano, di attribuire, in determinate condizioni e con specifiche limitazioni, una peculiare "*personalità giuridica*" alle intelligenze artificiali *più* avanzate e autonome, non certo equiparabile alla persona fisica, ma funzionale a renderle direttamente responsabili dei loro atti e a garantire una più efficace tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle decisioni algoritmiche.

Questa audace ipotesi, che solleva complesse questioni etiche e giuridiche, merita di essere seriamente approfondita alla luce dei principi fondanti del diritto romano, che ha saputo elaborare nel corso dei secoli un articolato sistema di norme per la regolamentazione razionale e equa delle persone fisiche e giuridiche, contemperando sapientemente diritti e doveri. Come perspicuamente sottolineava Rodotà, "*l'intelligenza artificiale non può essere tout court considerata un soggetto di diritto pari all'uomo, ma deve essere necessariamente regolata dal diritto umano*", e il diritto romano, con la sua profonda attenzione alla persona e alla sua tutela, può fornire un solido quadro di riferimento concettuale e normativo per l'elaborazione di un sistema giuridico che sappia garantire un uso responsabile, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale, evitando derive algoritmiche e discriminazioni occulte.

Inoltre, il diritto romano, con la sua vasta esperienza in materia di contratti e di responsabilità civile, può fornire preziosi spunti per la dettagliata regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale nei diversi ambiti della vita sociale ed economica. Si pensi, *ad exemplum*, all'uso massiccio dell'intelligenza artificiale nei contratti *online*, nel mondo del lavoro digitalizzato, nella delicata sfera della sanità

telematica e nel complesso ambito della giustizia predittiva.

L'elaborazione di un quadro normativo organico e coerente per l'intelligenza artificiale richiede un'attenta analisi delle implicazioni etiche e giuridiche inedite di questa rivoluzionaria tecnologia, e il diritto romano, con la sua ricca esperienza in materia di regolamentazione dei rapporti sociali ed economici, può fornire un contributo ermeneutico e pragmatico di indubbio valore. In quest'ottica umanistica, il diritto romano può concretamente contribuire a garantire che l'intelligenza artificiale sia effettivamente al servizio dell'uomo e del *bonum commune*, e non uno strumento cieco di dominio o di discriminazione algoritmica.

5. La Codificazione come “Atto di Equilibrio” e “Giustizia Dinamica”

Ma al di là delle singole sfide settoriali, l'eredità più preziosa e duratura del diritto romano risiede forse nella sua profonda comprensione della codificazione giuridica come un delicato "*atto di equilibrio*".

Un equilibrio dinamico e costantemente ricercato tra l'esigenza ineludibile di ordine, imprescindibilmente incarnata nella volontà di organizzare e sistematizzare il diritto in un *corpus* normativo organico e coerente, e la necessaria apertura al cambiamento, che si manifesta nella vitale capacità di adattarsi tempestivamente alle continue trasformazioni sociali e di accogliere nuove istanze emergenti dalla mutevole realtà storica. La codificazione giustiniana, emblema di grandiosa sintesi giuridica e monumentale *summa* del sapere giuridico romano, pur nella sua manifesta ambizione di completezza e apparente definitività, non ha mai rinunciato alla intrinseca flessibilità e alla peculiare capacità di evoluzione che hanno sempre caratterizzato il diritto romano nel corso dei secoli.

Questa fondamentale lezione storica è di straordinaria attualità per l'Europa di oggi, che si trova a fronteggiare sfide complesse e in continua evoluzione, accelerate dalla globalizzazione e dall'innovazione tecnologica.

La codificazione, anche nel contesto contemporaneo, non può essere mai intesa come un punto di arrivo statico e definitivo, ma piuttosto come un punto di partenza per un diritto autenticamente dinamico, in costante dialogo critico e costruttivo con la società civile e sempre capace di adattarsi tempestivamente alle nuove esigenze emergenti dalla viva realtà sociale. Come profeticamente ricordava Rodotà, "*il diritto non è un corpo inerte e immutabile, ma un organismo vivente che si trasforma continuamente e si adatta dinamicamente al mutevole divenire della società umana*".

In quest'ottica evolutiva, la codificazione giuridica può essere lucidamente interpretata come un "*atto di giustizia dinamica*", capace di coniugare sapientemente l'esigenza irrinunciabile di certezza del diritto con la necessaria flessibilità ermeneutica, la legittima prevedibilità normativa con la vitale adattabilità al caso concreto.

Il diritto romano, con la sua antica attenzione all'*aequitas* e alla *iustitia* del singolo caso concreto, può fornire spunti preziosi per l'elaborazione di un diritto contemporaneo che sappia rispondere efficacemente alle complesse esigenze di una società in continuo e accelerato cambiamento. In definitiva, la profonda riflessione epistemologica e storica sui processi di codificazione, dalla millenaria Mesopotamia al glorioso mondo romano fino alle sfide epocali contemporanee, ci conduce a una rinnovata consapevolezza del ruolo cruciale del diritto nella costruzione laboriosa e mai conclusa di una società autenticamente giusta e ordinata, armonizzando sapientemente libertà e responsabilità, diritti e doveri, innovazione e tradizione.

Il diritto, inteso come *ars boni et aequi*, è costantemente chiamato a garantire un delicato equilibrio dinamico tra l'ordine indispensabile e il cambiamento inarrestabile, tra la certezza auspicabile e la flessibilità necessaria, tra la tutela sacrosanta dei diritti fondamentali e la promozione irrinunciabile del *bonum commune*.

In questa alta prospettiva umanistica, l'eredità immensa e feconda del diritto romano, con la sua ricca esperienza plurisecolare e la sua profonda riflessione sui principi fondamentali del diritto, può offrire un contributo ermeneutico e pragmatico prezioso e insostituibile per affrontare le ardue sfide del mondo contemporaneo e costruire insieme un futuro davvero più giusto, equo e sostenibile per tutti.

[1] Per un approfondimento sull'influenza dello stoicismo nella concezione dei diritti umani, si veda, *exempli gratia*, PIEPER Annemarie, *Introduzione all'etica filosofica*, Edizioni di Comunità, Milano, 1999, in particolare il capitolo dedicato all'etica stoica e al concetto di "*cosmopolitismo*". Inoltre, per un'analisi del *ius naturale* romano e della sua ricezione nella cultura giuridica occidentale, si rimanda a VILLEY Michel, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano, 1986, con specifico riferimento al capitolo sul diritto naturale classico.

[2] Sull'istituto della *provocatio ad populum* e le sue implicazioni costituzionali nella Roma repubblicana, si consiglia DE MARTINO Ferdinando, *Storia della costituzione romana*, 5 Volumi, Jovene, Napoli, 1973-1990, con particolare attenzione ai volumi I e II dedicati all'Età repubblicana. Per una sintesi accessibile ma rigorosa, si veda anche MAGGIOLO Andrea, *Storia del diritto romano*, Laterza, Roma-Bari, 2010, capitolo sulla *res publica romana*.

[3] Sul principio *neminem laedere* e la responsabilità aquiliana, si veda *in primis* il Digesto, 9,2 *Ad legem Aquiliam*, fonte primaria imprescindibile. Per un commento *autorevole* e *aggiornato*, si consiglia COMPORTI Giovanni, *Manuale di diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2021, capitolo sulla responsabilità extracontrattuale.

Bibliografia essenziale

AAVV, *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di CANTARELLA Eva e GAGLIARDI Lorenzo, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2007.

CECCARELLI MOROLLI Danilo, *Note sul "diritto" nel Vicino Oriente Antico, ovvero i "codici" mesopotamici tra "fragmenta Joris" e "ordinamento"*, IURA ORIENTALIA I/1, 2005, pp. 45-67.

CECCARELLI MOROLLI Danilo, *Prodromi di ius penale nell'antica Mesopotamia*, in IURA ORIENTALIA III, 2007, pp. 1-13.

COMPORTI Giovanni, *Manuale di diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, 2021.

DE MARTINO Ferdinando, *Storia della costituzione romana*, 5 Volumi, Jovene, Napoli, 1973-1990.

Digesto, 9,2 *Ad legem Aquiliam*.

MAGGIOLO Andrea, *Storia del diritto romano*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

MAROTTI Giovanna, *Origine e esercizio del potere legislativo nell'antica Mesopotamia*, in AA.VV, *Il diritto romano-canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo*, Roma, 1994.

PIEPER Annemarie, *Introduzione all'etica filosofica*, Edizioni di Comunità, Milano, 1999.

PIRIE Fernanda, *The Rule of Laws: A 4,000-Year Quest to Order the World*, Profile Books Ltd, 2021.

PUCHNER Martin, *The Written World: How Literature Shaped History*, Granta Books, 2017.

RODOTÀ Stefano, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

RODOTÀ Stefano, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali le regole*, Laterza, Roma-Bari, 2017.

RODOTÀ Stefano, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà*, Il Mulino, Bologna, 2007.

RODOTÀ Stefano, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006.

SCHIPANI Sandro, *Le vie dei codici civili. La codificazione del diritto romano comune e l'interpretazione sistematica in senso pieno. Per la crescita della certezza del diritto*, Jovene, Napoli, 2023.

VILLEY Michel, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano, 1986.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/6901](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271

CAD e iter notificatorio a formazione progressiva

di Paola Calvano © 08-03-2025



In caso di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede, pacificamente, la produzione dell'avviso di ricevimento della prima raccomandata, contenente l'atto da notificare.

In caso di irreperibilità relativa, per temporanea assenza del destinatario e in mancanza, inidoneità o

rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, occorre l'invio di una seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetta CAD¹) presso l'ufficio postale.

Con riferimento a detta seconda raccomandata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che non è sufficiente la prova della sua spedizione ma è necessario anche, *“in una logica costituzionalmente orientata”*, conoscerne gli esiti attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento (avviso di ricevimento della CAD).²

Una recente analoga vicenda prende le mosse dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di un atto impositivo.

Il contribuente impugna il detto atto per nullità e/o inesistenza della notifica di atti prodromici tra cui l'invito al pagamento e l'avviso di accertamento.

Rigettato il ricorso, viene interposto gravame dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale che rigetta *“l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti costituite”*.

Questa la motivazione: *“...l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea a incidere sull'efficacia dell'atto (Cass. Civ. Sez. V, 12 febbraio 2013 n. 3366³), essendo peraltro sufficiente nel caso in esame l'invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda l'avviso di accertamento, risulta inequivocabilmente dagli atti (cioè dalla relazione di notificazione dell'agente postale, inviata all'indirizzo coincidente con quello desumibile dalla residenza storica della contribuente nonché dalla copia dell'avviso di ricevimento, nel corpo del quale si dà conto dell'avvenuta immissione in cassetta nonché del deposito del plico presso l'ufficio postale, con contestuale emissione di raccomandata A/R) che lo stesso è stato depositato in busta sigillata all'ufficio postale per temporanea assenza della destinataria e ne è stata data contestuale notizia con immissione in cassetta e lettera raccomandata A/R”*.

Di qui dunque il ricorso in Cassazione, poi accolto con ordinanza n. 30998 del 21 aprile 2024 .

Sull'importanza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) - come detto - si era già pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.⁴

Sussistevano infatti due orientamenti giurisprudenziali⁵ contrapposti in merito alla validità o meno della notifica di un atto impositivo a mezzo posta, quando in giudizio non veniva esibita la cartolina comprovante l'avvenuto deposito (CAD).

Con un primo orientamento, più risalente, si è costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale *“diretta”* in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD (in tal senso, le pronunzie Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017).

Tale linea ermeneutica, basata sulla lettera dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 890/1982, art. 8, nella versione applicabile *ratione temporis* (in esito alla modifica di cui all'art. 2 del D.L. n. 35/2005, e prima dei successivi interventi di cui alle Leggi n. 205/2017 e n. 145/2018), secondo cui *“la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”*, in combinato disposto con l'ultima parte del comma 2 secondo cui, tra i contenuti dell'avviso di ricevimento della CAD, deve esserci obbligatoriamente *“l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito”* dell'atto notificando presso l'ufficio postale.

Breviter, da tale duplice previsione in ordine all' "effetto perfezionativo" della procedura notificatoria *de qua*, è stato dedotto tratto il convincimento che, a comprovarne il presupposto fattuale, sia sufficiente unicamente l'attestazione specifica di spedizione della CAD contenuta nel primo avviso di ricevimento riguardante non la stessa CAD ma l'atto notificando.

In tal modo era stato rinvenuto l'ago della bilancia tra gli interessi del notificante e del notificatario, ossia, in altri termini, tra la funzione di "conoscenza legale" (a cosiddetta conoscibilità) e quella di "conoscenza effettiva" dell'atto notificando.

Ai sensi di un orientamento più recente, al verificarsi della fattispecie concreta in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria diviene necessario accertare, in concreto, l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante finisce per essere onerato, sotto il profilo processuale, della produzione del relativo avviso di ricevimento (in tal senso, le pronunzie Cass. n. 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020)

L'ultima linea ermeneutica rivisita la "previsione di effetto" di cui al citato comma 4, conferendone una differente veste giuridica, affibbiando a tale effetto normativo un carattere solo "provvisorio" e sospensivamente condizionato all'accertamento, da esperire giudizialmente, sull'avviso di ricevimento della "seconda raccomandata".

La necessità di tale verifica, unitamente al correlato onere probatorio, viene basata, come si diceva su, sull'interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica del dato normativo stesso, in uno alla nota sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale, inerente alle norme di cui alla Legge n. 890/1982 e n. 10/2010, circa il processo notificatorio ex art. 140 c.p.c..

Le Sezioni Unite hanno adottato tale secondo orientamento giurisprudenziale, sulla scorta che, nel sistema della notificazione postale, non può certo dubitarsi che, in mancanza di consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito assuma un ruolo essenziale al fine di assicurare la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.

La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del *dictum* imperativo del giudice delle leggi (ossia, la citata sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale), in virtù della quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 890/1982, nella specifica parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione di firma del registro di consegna, assenza di persone idonee al ritiro) non fosse data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".

D'altronde, tale rilettura ermeneutica, inerente a uno "specifico segmento della procedura notificatoria", è dissimile dalla disciplina ex art. 139 comma 4 c.p.c., concernente le ipotesi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario per le quali è previsto che sia spedita a quest'ultimo solo una "semplice" raccomandata che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.

Tale evidente e pregnante diversità normativa ha un senso specifico, atteso che, nei casi di consegna a "persona diversa", vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari conviventi, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno col medesimo un rapporto che il legislatore ha riconosciuto come astrattamente idoneo a tale fine e per cui ha prescelto una tecnica di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita ma, al contempo, semplificata.

Diversamente, nell'ipotesi di cui all'art. 140 c.p.c. non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale. Pertanto la legge, "con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione

dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Va evidenziato che, operando un confronto tra la procedura notificatoria in esame con quella ex art. 140 c.p.c., entrambe sono fondate sullo stesso presupposto fattuale della "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), e pur nella diversità delle due modalità notificatorie (quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo), va rinvenuta una comune *ratio legis* che risiede nei principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Costituzione) e di parità delle parti del processo (art. 111 comma 2 Costituzione) e si concreta di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1 della Legge. n. 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).

In tal modo, è possibile rinvenire una linea di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario, traducendosi peraltro in un onere istruttorio di agevole espletamento, ossia la produzione di un avviso di ricevimento da parte del soggetto attivo del sub-procedimento notificatorio a formazione progressiva.

Dunque, unicamente, dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", conseguendo una ragionevole e fondata valutazione sulla sua ricezione, effettiva o quando meno "legale" (quale facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.

La produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce così l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate norme di cui all'art. 8 commi 4 della Legge. n. 890/1982, che, ove reputata giudizialmente conseguita, tramuta tale effetto da "provvisorio" a "definitivo".

La Suprema Corte, avendo abbracciato l'orientamento allora più recente, secondo il quale, perché si abbia il perfezionamento della notifica, non è sufficiente l'attestazione di spedizione della CAD, ma è necessario l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) che chiaramente deve essere offerto in giudizio, pertanto, l'Ente impositore o l'Ente preposto alla riscossione che notifica l'atto poi impugnato, deve ivi produrre l'avviso di ricevimento.⁶

Questo il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite:

"In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

La decisione della Corte di Cassazione del 21 maggio 2024, attinente alla vicenda *de qua*, risponde allo stesso principio della necessità di produrre in giudizio la CAD senza che la protratta assenza del destinatario, anche alla ricezione della raccomandata relativa all'avvenuto deposito dell'atto (CAD), possa arbitrariamente impedire la notifica.

Secondo la sentenza, in assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione, l'agente postale dava notizia all'interessato del tentativo di recapito e del deposito dell'atto, inviando la prescritta raccomandata informativa (CAD).

Stante il mancato recapito anche di tale raccomandata, dovuto alla temporanea assenza del destinatario e/o di altri legittimati a ricevere, il postino lasciava un avviso nella cassetta della corrispondenza del contribuente, dando atto di tale adempimento nella ricevuta di ritorno poi restituita all'ufficio.

Nel caso in esame, nel giudizio di merito, l'ufficio aveva depositato sia la raccomandata contenente l'atto da notificare, sia quella contenente l'avviso dell'avvenuto deposito che però il destinatario assente anche in questo caso, non aveva curato di ritirare nei dieci giorni successivi.

In tale ipotesi, ha precisato la Corte richiamando il proprio precedente⁷, *“quando dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulti che l'agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto a immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza”*.

Dunque, *“avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”*, e la notificazione si considera validamente eseguita.

L'obiettivo è quello di evitare che il reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi possa pregiudicare *sine die* il perfezionamento della notifica.

La norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario, l'avviso di deposito debba essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda *“e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD”*⁸.

Più di recente, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito la necessità della produzione in giudizio della CAD, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio a formazione progressivo in parola, con le successive ordinanze n. 26957 del 17 ottobre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre 2024.

¹L'articolo 8 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che, *“se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato...presso il punto di deposito più vicino al destinatario”*, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito *“è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza...”* e che l'avviso deve contenere, tra l'altro, *“...l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato..., con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni*

dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente...”.

2 Cass. Sez. Unite, 15 febbraio 2021, n. 10012, resa con riferimento alla notifica di un atto impositivo.

3La Corte di Cassazione ribadisce quanto già detto precedentemente (Cass. nn. 795 e 7536/2011; Cass. n. 8342/2012), ossia che, in tema di riscossione delle imposte, anche la Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), all'art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600/1973, ma soltanto “*qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione*”. Tale ultima situazione non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale, che è l'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 36-bis citato, poiché in tal caso non vi è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l'incertezza riguardante “*aspetti rilevanti della dichiarazione*”.

La Cassazione afferma dunque che il contraddittorio con il contribuente non è sempre necessario, non che per instaurare il contraddittorio sia sufficiente una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sentenza n. 3366/2013 della Corte di Cassazione rammenta come “*in tema di riscossione delle imposte, anche l'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del Contribuente (in vigore dal 1°/8/2000: '5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dal la liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non scorda come si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma*)”, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, ma soltanto '*qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione*', situazione, quest'ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale, che è l'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v'è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l'incertezza concernente '*aspetti rilevanti della dichiarazione*'. In ogni caso, anche prima dell'entrata in vigore di detto Statuto, si è costantemente ritenuto che, in tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

La Corte di Cassazione conclude la pronuncia affermando: “*Non è pertanto motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54 bis n. DPR 633/1972, l'omissione della comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto... L'omissione di tale comunicazione anteriormente alla iscrizione a ruolo non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di una condizione espressa di validità, stante la mancanza della sanzione della nullità (prevista dal legislatore sole nei casi di carenze dell'atto di speciale gravità e di inidoneità assoluta dell'atto a produrre effetti o ad assolvere alla sua funzione tipica), avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella. [...] tale invito aveva l'unica funzione*

di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento e non di costituire un atto prodromico e necessario ai fini dell' iscrizione a ruolo", cosicché "tale funzione deve ritenersi sia venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 11 cit., che ha fissato la sanzione in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all'invito suindicato (cfr. Cass. n. 907/2002; n. 8859/2006; n. 22437/2008; n. 26440/10; Cass. n. 24925/2011; Cass. n. 5346/2012)".

[4](#) Con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute nel contrasto giurisprudenziale relativo all'interpretazione della regolarità della notifica a mezzo posta di un atto impositivo nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico, nell'ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario.

[5](#) Sostanzialmente, uno più risalente e formalista, l'altro più recente e maggiormente garantista.

[6](#) Interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica data dalla Corte Costituzionale all'art. 8 comma 4 della Legge n. 890/1982 e all'art. 140 c.p.c.

[7](#) Cfr. ordinanza n. 8895/2022.

[8](#) Cfr. ordinanza n. 19333/2022.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/6854](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:56778-6854)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto


"Jus est ars aequi et boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

La tassazione delle opere d'arte

di Paola Calvano © 08-03-2025



Le opere d'arte¹ e i beni da collezione² non sono più considerati soltanto per il loro valore artistico, estetico ed emozionale, ma anche quali strumenti adoperati per diversificare il portafoglio di investimento.³

Si tratta di beni di cui spesso non si avrà la fruizione materiale, perché non più visti come oggetti "di consumo" ma nell'ottica della differenziazione e riduzione del rischio finanziario⁴, in tal modo consentono

di coniugare la passione estetico-culturale con la maggiore redditività che sono capaci di conseguire rispetto a beni e attività tradizionali.

Si parla di “*art funds*”⁵, cioè di fondi di investimento in arte⁶, scelta che, nulla o poco, ha a che vedere con la passione per l’arte, atteso che tale soluzione non è affatto edonistica ma puramente finanziaria e sono i gestori dei fondi a selezionare le singole opere che entrano a farne parte.

Che la *performance* - nel lungo periodo - della capitalizzazione in arte e nei beni da collezionare sia migliore rispetto a quella di altri fondi, lo ha dimostrato *Art & Finance*⁷: dal 2003 gli indici di mercato relativi all’arte e ai beni da collezione sono maggiori rispetto all’indice *MSCI world*.⁸

Tornando all’attualità, concluso il 2024, si può riscontrare una flessione e un ridimensionamento del mercato dell’arte.

In Italia, paragonando il fenomeno agli anni post pandemia⁹, si nota un leggero miglioramento¹⁰, laddove a livello globale si è assistito a una riduzione del 28% che ha interessato le fasce alte, a causa dell’incertezza geopolitica, con un incremento della partecipazione di coloro che appartengono alla fascia media.

Se, da un lato, però c’è un aumento delle transazioni nella fascia medio-bassa, il numero dei pezzi acquistati è sì maggiore, ma con un miglior rapporto qualità-prezzo, ossia si realizza l’acquisto di un numero maggiore di oggetti a prezzi più contenuti¹¹ rispetto al passato.

Osservando la tipologia, si può affermare che è aumentata la categoria del *Luxury Fashion*¹², mentre la modalità prescelta per le transazioni vede privilegiata la trattativa privata, perché pare risponda meglio alle esigenze dei clienti.

Platea emergente è quella dei collezionisti provenienti dall’Europa dell’Est, dall’India e dall’Estremo Oriente.¹³

Si evidenzia come il T.U. sui beni culturali escluda espressamente dalla suddetta categoria, le opere degli autori viventi: “*non rientrano nella disciplina del T.U. le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni*”.¹⁴

Il motivo va ricercato nella funzione dell’ordinamento che inizialmente era principalmente quella di tutelare, più che di valorizzare¹⁵, i beni¹⁶ culturali¹⁷, attraverso l’apposizione di vincoli alla loro conservazione e vendita, con la previsione ad esempio di comunicazioni, controlli incrociati, *et similia*.

Si precisa che, quando si parla di bene culturale¹⁸, non si fa riferimento all’oggetto materiale ma al valore di natura culturale di cui esso è portatore, a cui si può aggiungere un autonomo valore economico, monetizzabile.¹⁹

Vi possono essere proprietà che vedono sussistere in capo a soggetti privati e soggetti pubblici la titolarità di situazioni giuridiche soggettive collegate al diritto di proprietà che possono in linea teorica confliggere e che, per questo, necessitano di un’attività di coordinamento.²⁰

Fino agli anni Novanta del 1900, per le caratteristiche dei beni culturali, si era dato vita a un regime giuridico specializzato, indipendente e dalla proprietà pubblica e dalla proprietà privata: formalmente erano beni in capo allo Stato o ad altri enti pubblici, inseriti tra quelli demaniali e quindi non commerciabili, il che rendeva impossibile calcolarne un valore finanziario.

Con la conseguenza che non era facile stabilirne il valore nel momento in cui veniva redatto il bilancio pubblico dello Stato e i proprietari non potevano utilizzarli.

Tutto ciò ha portato attraverso quella che Nivarra²¹ ha definito la privatizzazione di seconda generazione, ossia *“il passaggio sotto la sovranità del mercato di beni che, tradizionalmente venivano in considerazione più per il loro valore d’uso che per il loro valore di scambio”*, alla nozione di *“beni comuni”*.²²

Questo ha alla base l’idea che, dinanzi alla crisi finanziaria e ai processi di globalizzazione, i beni culturali siano delle risorse.

Essi vanno dunque considerati come risorse collettive di cui può essere utile sviluppare forme di valorizzazione alternative alla sola privatizzazione, consistenti anche nella possibilità di una gestione auto-organizzata di tali beni da parte di una collettività individuata ricostituendo il legame tra loro e le comunità di riferimento con una gestione *“non già negoziale, o volontaria, ma legale e necessaria”*.²³

La ragione allora di escludere dalla nozione di beni culturali le opere degli artisti viventi avrebbe come scopo, quello di evitare limitazioni al loro sfruttamento economico in quanto vorrebbe dire sottrarle alla messa in commercio.

Basti pensare che, per l’esportazione definitiva di opere e oggetti di proprietà privata, che abbiano più di 70 anni con valore superiore a euro 13.500,00 e che non siano stati dichiarati di interesse particolarmente importante o eccezionale da parte del Ministero della Cultura, è necessario l’attestato di libera circolazione ex art. 68 D. lgs. n. 42/2004 che, una volta ottenuto, ha una validità di 5 anni e non è rinnovabile.²⁴

Nel caso in cui l’Ufficio Esportazione neghi, con obbligo di motivazione, il rilascio dell’attestazione, si ha l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse (ex artt. 14 e 15 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

All’Amministrazione è riconosciuto un potere di valutazione tecnica, che deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza secondo l’indirizzo dato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo²⁵, ora Ministero della Cultura (MIC).

Nelle premesse del decreto ministeriale si legge: *“...il diniego all’esportazione e il contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse, sono provvedimenti pienamente giustificati da un alto concetto del bene pubblico in quanto finalizzati alla tutela del patrimonio culturale italiano, ma che incidono anche sui diritti della proprietà privata come riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, occorre per questo massima cura nel formulare un provvedimento restrittivo, evitando giudizi apodittici non sostenuti da un’adeguata argomentazione critica e storica.*

Pertanto, le relazioni a supporto di tale provvedimento devono essere sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati se disponibili, e attraverso l’associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi Indirizzi, soprattutto nei casi in cui sembra essere predominante una valutazione legata alla qualità artistica del bene, non sufficiente da sola a giustificare un provvedimento di tutela.

Proprio la concorrenza fra più parametri tra quelli indicati contribuisce a rafforzare il ‘motivato giudizio’ richiamato dall’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004’.

Gli elementi di valutazione per fare emergere la sussistenza o insussistenza dei presupposti o requisiti della cosa esaminata, idonei a sorreggere la decisione di rifiuto o rilascio dell’attestato, sono indicati dal decreto ministeriale²⁶, ossia:

1. qualità artistica dell’opera;
2. rarità intesa sia in senso quantitativo che e/o qualitativo;

3. rilevanza della rappresentazione;
4. appartenenza a un complesso e/o a un contesto storico, archeologico, monumentale;
5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
6. testimonianza rilevante sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o di provenienza straniera.

I criteri in ragione dei quali ciascun presupposto o requisito dovrà essere valutato sono sempre indicati nel decreto ministeriale.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14027 del 28 dicembre 2020, ha precisato che, per effettuare la valutazione richiesta dall'art. 68 sopra citato, non è sufficiente uno solo degli indirizzi dati, ma è necessaria la coesistenza di più criteri per giustificare un eventuale diniego dell'attestato di libera circolazione, risultando invece necessaria la coesistenza di più criteri e non potendo attribuirsi rilevanza a un solo "*parametro che, atomisticamente considerato – pur prescindendo dalle relative valutazioni di merito, insindacabili da questo Tribunale in assenza di manifeste illogicità e irragionevolezza – non è idoneo a supportare la declaratoria di interesse culturale in contestazione*".

Che la valutazione da condurre non possa essere generica o presuntiva, ma che, al contrario, debba essere concreta, precisa, accurata e che tenga in considerazione tutte le caratteristiche specifiche dell'oggetto d'arte, lo ha rimarcato la sentenza del TAR Toscana n. 502 del 24 aprile del 2024.

Oggetto di impugnazione davanti al Giudice Amministrativo era l'atto²⁷ adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo²⁸, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, Ufficio esportazione oggetti di antichità e d'arte, atto che negava il rilascio dell'attestato di libera circolazione per l'olio su tela con cornice di Guido Boggiani, raffigurante "*Veduta del Rio Paraguay*" e comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante.²⁹

Ancora, venivano impugnati: il "*Verbale – Relazione storico-artistica*"; la "*Risposta alle osservazioni al preavviso di diniego per un dipinto con cornice di Guido Boggiani, olio su tela, raffigurante 'Veduta del rio Paraguay', firmato in basso a destra G. Boggiani 97*", il preavviso di diniego prot. n. 1517 del 19/01/2021; il verbale prot. n. 25700 del 14/12/2020; tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice e ogni atto a questi annesso, presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

La Berardi Galleria d'Arte s.r.l. proprietaria del dipinto, "*Veduta del Rio Paraguay*", firmato da Guido Boggiani, per il tramite della Fracassi Worldwide Shipping s.r.l., presentava all'Ufficio esportazione oggetti di antichità e d'arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, richiesta³⁰ di rilascio dell'attestato di libera circolazione³¹ indicando un valore del bene pari ad euro 50.000,00.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e due serie di osservazioni presentate dall'interessata, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato³² disponeva il diniego dell'attestato di libera circolazione, richiamando, in funzione motivazionale del provvedimento, l'apposita relazione resa dalla Commissione "*esaminatrice*" operante all'interno della Soprintendenza; l'atto già richiamato comunicava altresì all'interessata l'instaurazione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 68, comma 6 del D.lgs. n. 43 del 22 gennaio 2004 e la sottoposizione del bene alle misure cautelari previste dal Codice dei beni culturali.

Nell'accogliere il ricorso della società, il TAR Toscana richiamava il tradizionale indirizzo giurisprudenziale³³ della necessità della motivazione nell'atto di diniego³⁴, principio nel solco di un'elaborazione giurisprudenziale, valido sia nel caso del diniego di esportazione³⁵, che nel caso più

generale dell'imposizione dei vincoli derivanti dal valore artistico del bene.

Si rammenta che, nel caso in cui le motivazioni manchino, il G.A. non può sostituirsi agli organi tecnici a ciò deputati ed effettuare una valutazione del valore artistico dell'opera.³⁶

In caso di diniego del rilascio del titolo per la libera circolazione di un'opera e contestuale apposizione del vincolo culturale, il suo compito è allora quello di verificare che la decisione assunta dall'amministrazione rientri nel perimetro delle conoscenze scientifiche e tecniche e se il perimetro di decisione è stato mantenuto, non potrà la decisione amministrativa essere scalfita dal giudicante.

Quest'ultimo infatti, *"nell'approvare o bocciare l'esercizio della discrezionalità tecnica amministrativa, non è tenuto a sostituire con il proprio giudizio quello posto alla sua attenzione dal ricorso presentato"*.³⁷

Inoltre, fondamentali sono gli indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, dettati dal decreto, 6 dicembre 2017, n. 537 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in esecuzione della specifica previsione di cui all'art. 68, comma 4 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il provvedimento di diniego ha una indubbia incidenza sul diritto di proprietà privata, per questo il rispetto degli indirizzi nel valutare la connessione o meno, è fondamentale.³⁸

Ancor prima della decisione del TAR Toscana del 2024, si era formato un indirizzo giurisprudenziale, abbracciato dallo stesso Tribunale Amministrativo toscano, secondo il quale non è sufficiente un solo parametro isolatamente considerato, per giustificare la declaratoria di interesse culturale e quindi il diniego dell'autorizzazione.³⁹

Nel caso di specie, prima era stato escluso l'interesse storico-artistico grazie a un parere breve del MIC⁴⁰ sovrapponibile con quello reso dal consulente tecnico del ricorrente, dopo invece è stata la Commissione *"esaminatrice"*, che fa parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, ad avere ravvisato la presenza di elementi *"di cui ai punti n. 3 (rilevanza della rappresentazione) e 6 (testimonianza rilevante, sotto il profilo etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali)"*.

La motivazione della decisione si basava sul ruolo dell'autore del dipinto Guido Boggiani nella ricerca etnologica, in cui sicuramente le sue pubblicazioni hanno ottenuto un ruolo di primo piano.⁴¹

L'importanza e centralità della figura del prefato pittore, che è innegabile, non poteva però costituire di per sé sola una ragione valida e sufficiente per negare l'autorizzazione chiesta dal ricorrente, secondo proprio quell'indirizzo giurisprudenziale sopra citato di una valutazione complessiva di tutti gli elementi.

La relazione della Commissione della Soprintendenza parlava della scelta dell'autore di rappresentare quell'*"angolo chiuso dagli argini fluviali"* presente anche in una fotografia, destinata ad assumere valore etnologico per la presenza dei Tumanha, che però il TAR Toscana ha ritenuto troppo poco per concludere sulla sussistenza del criterio della *"rilevanza della rappresentazione"*.⁴²

Inoltre, l'assoluta assenza di figure umane e di manufatti provenienti dall'opera dell'uomo esclude poi che il dipinto in questione possa soddisfare l'altro requisito di cui al punto 6 del d.m. 6 dicembre 2017, n. 537, vale a dire il costituire *"testimonianza significativa del dialogo e degli scambi tra la cultura artistica, archeologica, antropologica italiana e il resto del mondo"*.

A contrario, afferma la sentenza in parola che *"risulta evidente come lo scambio culturale si esaurisca nel fatto stesso che il dipinto sia stato eseguito e rappresenti un luogo di un paese straniero, essendo*

del tutto assente un qualche elemento che possa riportare l'opera, di per sé presa, alla documentazione etnografica o alla documentazione di scambi culturali particolarmente rilevanti".

E sono un po' deboli le argomentazioni su una "*(presunta) volontà dell'autore di documentare lo stato dei luoghi*" a distanza di quattro anni o all'esecuzione dell'opera nel periodo finale della vita dell'autore in cui lo stesso risultava avere "*smarrito la sua identità culturale europea per vestire i panni di un indio sudamericano*" risultano poi palesemente mal poste, in quanto potrebbero, al massimo, "*dimostrare il valore culturale della foto del 1901, piuttosto che di un dipinto di quattro anni precedente*".⁴³

In definitiva, quelli evidenziati dal TAR Toscana sono vizi di "*macroscopica illogicità*" che non rispettano le conoscenze scientifiche e tecniche della materia (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686), cosa che fa propendere per l'accoglimento del ricorso della ricorrente.

Una volta che le opere d'arte vengono alienate non è sempre facile poi stabilire il corretto trattamento fiscale.

In Italia, il regime applicabile alle opere d'arte è principalmente disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre che dalla normativa relativa all'IVA e alle imposte sui redditi.

Una delle principali distinzioni si pone tra la vendita effettuata da commercianti professionisti e quella effettuata da privati cittadini.

Nel primo caso l'operazione è soggetta all'IVA con un'aliquota ridotta, attualmente fissata al 10%.

Tuttavia, esistono specifiche eccezioni previste dalla normativa italiana che possono limitare l'applicabilità dell'aliquota ridotta, come avviene nel contesto delle importazioni.

Per quanto riguarda le imposte dirette, uno degli aspetti principali da esaminare è la natura del reddito derivante dalla vendita di un'opera d'arte.

Se considerata bene strumentale o parte del patrimonio personale, il trattamento fiscale sarà differente. Per un collezionista privato, di norma, la vendita di opere d'arte non è tassata trattandosi di beni mobili personali.

L'art. 55 del TUIR considera produttive di reddito d'impresa, ai fini fiscali, le attività indicate nell'art. 2195 c.c. - tra le quali l'intermediazione nella circolazione dei beni - se esercitate in modo professionale e abituale, ancorché non esclusivo, e anche se non organizzate in forma d'impresa.

Non vi è una normativa specifica in materia. Tuttavia, già nel 2019, l'interrogazione parlamentare del 21 marzo n. 5-01718 aveva aperto la strada alla possibilità che le cessioni potessero essere soggette a tassazione: "*in base all'attuale quadro normativo contenuto nel Testo Unico delle imposte sui redditi..., i redditi derivanti dalla cessione delle opere d'arte possono essere assoggettati a imposizione ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i) del TUIR, laddove qualificabili come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente*".

Anche se dimostrare che si tratti di un'attività commerciale "*implica sovente complesse attività di analisi, dagli esiti spesso incerti, finalizzate a ricostruire una pluralità di atti - anche compiuti nell'arco di diversi anni - tra loro collegati e preordinati al conseguimento di un reddito attraverso la cessione dei beni in questione*".⁴⁴

Da qui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato gli atti impositivi.

Sono elementi determinanti per stabilire se il trasferimento debba essere tassato o meno, capire:

- chi esegue l'operazione, e può essere il mercante d'arte, l'antiquario, la galleria o casa d'asta o il collezionista privato;
- quali scopi si prefigge nel farlo e,
- chiaramente la regolamentazione fiscale cambia a seconda della giurisdizione di riferimento.

L'esito dell'interrogazione parlamentare è stato confermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19363 del 15 luglio 2024, ha risposto ad alcuni interrogativi connessi e determinanti nella scelta della fiscalità applicabile, come la distinzione tra mercante d'arte⁴⁵ e collezionista⁴⁶ (è quello che l'Amministrazione finanziaria definisce come "amatore"⁴⁷).⁴⁸

A sua volta si distingue in collezionista "*speculatore occasionale*" e "*speculatore puro*", a seconda della "*abitudine*" nell'esercizio dell'attività che attribuisce rilevanza all'attività svolta come reddito d'impresa, mentre il collezionista "*speculatore occasionale*", potrebbe generare redditi diversi senza però essere soggetto all' IVA, proprio per la mancanza dell'elemento dell'abitudine.

Il "*collezionista puro*" per il proprio "*tipico*" scopo di godere dell'opera e "*contemplarne la bellezza o soddisfare il proprio gusto estetico o per un fine squisitamente culturale*", rimane escluso da imposizione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, per carenza di qualsiasi profilo speculativo.

La questione partiva dalla notifica di un avviso di accertamento IRPEF da parte dell'Agenzia delle Entrate a un contribuente che - a dire dell'Agenzia - aveva conseguito un maggior reddito, una plusvalenza appunto - in relazione a una cessione a titolo oneroso di un dipinto di Monet.

L'Agenzia delle Entrate escludeva che si trattasse di "*collezionista puro*" e che quindi dovesse pagare le imposte sul reddito.

Il ricorrente soccombeva in appello e ricorreva in Cassazione che così coglieva l'occasione per definire gli elementi in ragione dei quali si possa parlare di "*speculatore occasionale*" e distinguerlo dal "*collezionista puro*".

Secondo la Suprema Corte, bisogna considerare:

- l'importo della plusvalenza generata, ammontante a circa euro 5 milioni;
- la molteplicità delle operazioni simili compiute nel corso degli anni che, lasciano presumere l'intento di realizzare "*(quantomeno anche) un investimento con aspettative finanziarie*" sebbene quelle attività non consentissero di equipararlo a un mercante d'arte;
- nonché le operazioni prodromiche compiute, al fine di accrescere il valore complessivo dell'opera successivamente oggetto di cessione.

La valutazione di tutti questi elementi ha portato i giudici di legittimità a confermare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ribadendo la rilevanza fiscale della cessione dell'opera d'arte anche se l'operazione oggetto di accertamento era stata l'unica posta in essere nel corso del periodo accertato.

Ha escluso, in definitiva, che il contribuente potesse qualificarsi come "*collezionista puro*", in considerazione della tipologia complessiva delle attività svolte lungo un periodo d'osservazione superiore a quello del singolo anno d'imposta e da detta osservazione "*poteva desumersi che aveva agito per scopi estranei a intenti speculativi prevalentemente connotati dalla passione e per l'arte in genere*".

È importante sottolineare come la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6874 del 2023, al par. 3.4,

richiamando altri suoi precedenti⁴⁹, abbia ricordato come, da suo costante orientamento, ha “*in più occasioni ribadito che l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale ancorché non esclusiva*”.

Come noto, la definizione dei soggetti titolari di reddito d’impresa ai fini fiscali diverge dalla nozione civilistica di imprenditore, in base alla quale “*è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*”.⁵⁰

Sempre nella medesima ordinanza, la Corte parla della necessità “*che l’attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità (cfr. Cass. n. 5853 del 2016)*” e aggiunge che “*non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni*”.

Da quanto detto, si tende a escludere che si tratti di un’attività commerciale ancorché occasionale e quindi che la plusvalenza non vada tassata, quando si tratti:

- di una mera detenzione “*passiva*” dell’opera d’arte, seguita dalla dismissione patrimoniale;
- o anche dell’alienazione di una collezione “*in blocco*”, eventualmente conseguendo anche un corrispettivo inferiore al valore di mercato (elemento considerato sintomatico dell’assenza di uno scopo lucrativo);
- della provenienza ereditaria o donativa delle opere d’arte;
- della vendita delle opere per il tramite di case d’asta;
- di un possesso “*prolungato*” delle opere;
- quando ci sia un’elevata distanza temporale tra l’acquisto e la successiva rivendita delle stesse;
- quando ancora ci sia l’integrale reinvestimento in altra opera d’arte della plusvalenza realizzata attraverso la cessione.

È stato oggetto di critiche il riferimento giurisprudenziale alle “*attività finalizzate a facilitare la vendita*”, perché non ne viene specificato quali siano in concreto.

Se l’idea è quella delle attività come la catalogazione, la conservazione in magazzini, l’assicurazione dei beni collezionati, queste in passato sono state ritenute sintomatiche dello svolgimento di un’attività commerciale.

Tuttavia è stato osservato come esse siano insite nel piacere edonistico dei collezionisti e compatibile con lo scopo amatoriale l’espone le opere in mostre e musei.

Infatti, la vendita di opere esposte in musei, magari dopo tanti anni dall’esposizione, non necessariamente può dirsi effettuata nell’esercizio di un’attività commerciale, senza considerare che questo tipo di iniziative, rafforzando l’offerta museale accessibile al pubblico, supportano una “*fruizione*” generalizzata dell’arte.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15931 del 2021, aveva ritenuto addirittura possibile qualificare come produttiva di reddito d’impresa anche la conclusione di un unico affare, qualora di notevole rilevanza economica e, soprattutto, qualora implichi il compimento di una pluralità di atti prodromici.

La circostanza che sia stata emanata una legge delega per la riforma tributaria⁵¹ evidenzia la volontà del Governo di dare certezze a un settore - quello del mercato dell’arte - che è privo di una

regolamentazione chiara e precisa e che, in ragione dei numeri delle transazioni, si presenta fondamentale per l'economia nazionale

E la legge delega mira a introdurre una regolamentazione specifica che escluda la tassazione delle plusvalenze sia realizzate dal cosiddetto "*collezionista puro*", sia derivanti da opere ricevute per successione o donazione o da operazioni di permuta o di reinvestimento dei proventi in altra opera; fattispecie, queste ultime, nelle quali dovrebbe mancare un oggettivo intento speculativo.⁵²

Per quanto concerne l'IVA, l'obiettivo è quello di introdurre un regime agevolato per le importazioni e le cessioni di oggetti d'arte, antiquariato o collezione al fine proprio di incentivare il relativo mercato e rendere il nostro ordinamento maggiormente competitivo.

1 Sono creazioni d'ingegno espressione della creatività umana, in qualunque forma sia realizzata.

Non tutte le opere d'arte sono beni culturali, lo diventano nel momento in cui le cose mobili e immobili, presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico quali testimonianze aventi valore di civiltà (artt. 2 comma 2, 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2 Come le auto d'epoca, le monete, i vini pregiati, etc.

3 Sono definitivi *emotional assets*.

4 SANTONI Lucia, *Opere d'arte: opportunità di investimento e fiscali*, in Wealth Management di Società e Tributi Week – settimanale economico giuridico on line, 30.04.2019.

5 Per fondo d'arte (o *art fund*) si indica u

n fondo di investimento speculativo (*hedge*) gestito da un *management* (solitamente una società di gestione del risparmio) che raccoglie capitali privati con lo scopo di acquisire, valorizzare e in seguito vendere le opere acquisite.

Oggi le tipologie di fondi in circolazione sono sostanzialmente due: *long term* (8-10 anni) con periodi di tempo in cui l'investitore non è possibile richiedere il rimborso delle quote detenute (*lock up*) generalmente di 3/5 anni e diversificazione su tutto il periodo della storia dell'arte, e quelli più speculativi, a breve termine (in genere 5 anni) che puntano sul mercato dell'arte contemporanea, che spesso offre maggiori possibilità di *trading*.

6 Uno dei più noti è "*il Fine Art Fund, fondo londinese ideato da Lord Hanson, uomo d'affari molto attivo negli anni '80 e grande appassionato d'arte, che annovera nel proprio management professionalità delle più esperte quali Lord Gowrie, Ministro britannico della Cultura del Governo Thatcher e Presidente di Sotheby's per 10 anni, e Philip Hoffman, già direttore finanziario di Christie's. Di tutt'altra natura è l'Art Trading Fund, fondo lanciato da Chris Carlson, che si propone di essere un fondo ad alto rischio che investe esclusivamente in arte moderna e contemporanea, con un alto turn over delle opere possedute, e che cerca di sfruttare il sistema dell'arte per garantire margini di guadagno elevati*" (da FARINA Pierluigi, *Investire nell'arte: Gli "Art Investment Funds"*, 06.06.2018).

[7](#) Deloitte, 2016.

[8](#) MSCI è l'acronimo di *Morgan Stanley Capital International*. Esso è un indice *equity* che ha nel paniere azioni di aziende ad alta e media capitalizzazione provenienti da 23 paesi tra loro diversi, ma sono tra i più industrializzati e sviluppati del mondo. È una composizione varia e bilanciata. Nel 2024 azioni presenti sono: per il 73,94% di aziende presenti negli Stati Uniti, per il 5,36% in Giappone, per il 3,43% nel Regno Unito, per il 3% in Canada, per il 2,6% in Francia e l'11,72% negli altri paesi. La scelta è dettata sull'idea che l'indice debba rappresentare l'andamento delle principali economie mondiali, compresi i paesi in via di sviluppo. Anche i settori scelti servono per rispecchiare l'importanza che detengono all'interno delle economie di riferimento.

[9](#) Francesca Colasanti di Colasanti Casa d'Aste parla di acquisti compulsivi durante la pandemia, che ha accelerato l'uso dell'on line con conseguente riduzione del numero di persone presenti in sale e aumento complessivo di coloro che si collegano da remoto. (v.

[10](#) I dati italiani mostrano un leggero miglioramento rispetto al secondo semestre 2023, con un fatturato di 64.016.083 euro, in crescita rispetto ai 61.278.206 euro dell'anno precedente (da *Colasanti casa d'aste: tra tradizione e innovazione nel mercato dell'arte* in Collezione da Tiffany ...dal 2012 il primo blog dedicato al collezionismo d'arte, 06.02.2025).

[11](#) L'eccezione è Antonio Ligabue venduto a euro 473.600 da Pandolfini e L'empire des lumières di René Magritte venduta da Christie's a 1211 milioni di dollari.

[12](#) Grande interesse nei confronti del design, dell'orologeria italiana e delle collezioni di moda

[13](#) Giuseppe Bertolami, amministratore unico Bertolami Fine Art: *"Dovremo imparare a decifrare il gusto di questa platea emergente. Nelle aste di arte del Novecento si registra un forte interesse per artiste donne e per lavori di LGBTQ Art. Nel segmento dell'arte figurativa tra le due guerre, vediamo una crescente domanda per maestri del Realismo Magico, come Antonio Donghi, Felice Casorati, Cagnaccio da San Pietro e Ubaldo Oppi, ormai introvabili"*.

[14](#) Si ricava a contrario dall'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici: *"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2"*.

[15](#) Il passaggio alla valorizzazione finanziaria del patrimonio immobiliare pubblico fu segnato dal cosiddetto federalismo demaniale del 2010. Il decreto sul federalismo demaniale specificava che il trasferimento dei beni agli enti locali doveva costituire *"la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata"*. Si pensi ad esempio alla valorizzazione finanziaria degli immobili di proprietà pubblica, con specifico riguardo a quelli della Difesa, con l'art. 26 dello *"Sbloccitalia"* del 2014, diventa una modalità pressoché ordinaria per ricavare risorse finanziarie attraverso la valorizzazione commerciale di immobili, anche di valore storico-artistico, non più utilizzati per scopi istituzionali.

L'art. 2, comma 4, D.lgs., 28 maggio 2010, n. 85. recita: *"L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti"*.

[16](#) *Ex multis* e più di recente cfr. CASINI Lorenzo, *Patrimonio culturale*, in Enciclopedia del Diritto – I

Tematici – vol. III – Le funzioni amministrative (a cura di B.G. Mattarella e M. Ramajoli), Giuffré, Milano, 2022; TARASCO Antonio Leo, *Patrimonio culturale* (voce), Enciclopedia Treccani, Roma, 2020

17 Art. 6 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici: “*La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.*”

La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

18 Per la nozione di ‘bene culturale’, si veda SEVERINI Giuseppe, *Commento artt 1-2*, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) SANDULLI Maria Alessandra, III Ed., Giuffrè-Francis Lefebvre, Milano, 2019, p.12; GIANNINI Massimo Severo, *I beni culturali*, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1, 1976, pp. 3 e ss.

19 GIANNINI Massimo Severo, *opera citata*.

20 GIANNINI Massimo Severo, *I beni pubblici*, Bulzoni, Roma, 1963, pp. 92-93.

21 NIVARRA Luca, *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in Oltre il privato e il pubblico. Per un diritto dei beni comuni (a cura di MARELLA Maria Rosaria), Ombre Corte, Verona, 2012, pp. 71 e ss.

22 Ostrom, premio Nobel per l'Economia definisce, nel 2009, un bene comune come “*una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a dilemmi ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute sociali*”. Si veda HESS Charlotte - OSTROM Elinor, *Panoramica sui beni comuni della conoscenza*, in La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica (a cura di HESS Charlotte - OSTROM Elinor), Bruno Mondadori, Milano, 2009, p. 3.

23 GIANNINI Massimo Severo, *I beni pubblici*, Bulzoni, Roma, 1963, p. 54

24 Questa la modalità per il rilascio dell'attestazione (secondo la Soprintendenza speciale di Roma: l'interessato deve caricare la domanda sulla piattaforma S.U.E.; non è possibile inserire nella domanda più di 15 beni per volta; l'ufficio provvederà a convocare l'interessato perché presenti fisicamente l'opera e nell'occasione dell'incontro dovrà portare la documentazione cartacea generata dalla piattaforma S.U.E., firmata, comprensiva di marca da bollo di euro sedici e di documentazione fotografica in duplice copia.

Le fotografie devono avere ottima qualità della ripresa; devono essere frontali, nitide, avere colori fedeli all'originale; l'oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l'ambiente circostante; particolare attenzione se ci sono firme, cartigli, scritte, sigilli etc. perché in tal caso deve essere ripreso il dettaglio; le opere devono essere riprese fronte/retro mentre quelle tridimensionali da tutti i lati.

25 Si tratta del D.M., 6 dicembre 2017, n. 537 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: “*Indirizzi di carattere generali per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici Esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico*”.

Nella premessa si legge che *“gli Uffici esportazione devono svolgere le funzioni di accertamento e di valutazione tecnico-scientifica preordinate alla decisione attenendosi ai seguenti indirizzi generali, articolati in elementi di valutazione, che rappresentano i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione, e in criteri valutativi, che rappresentano profili interni di dettaglio della disamina relativa a ciascun elemento di valutazione”*.

[26](#) D.M., 6 dicembre 2017, n. 537, p. 4.

[27](#) Atto 10 febbraio 2021 prot. n. 3927.

[28](#) Ridenominato Ministero della cultura ex D.L., 1 marzo 2021, n. 22.

[29](#) Di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 42/2004, comunicato alla ricorrente in data 11.02.2021.

[30](#) Prot. n. 25700 del 14 dicembre 2020, codice pratica SUE n. 517010.

[31](#) Di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

[32](#) Atto 10 febbraio 2021 prot. n. 3927, a firma congiunta del Soprintendente e del Responsabile dell'Ufficio esportazione oggetti di antichità e d'arte.

[33](#) Recentemente ribadito dalla Sezione con la sentenza 22 marzo 2024, n. 335.

[34](#) *“A fronte sia dei criteri predeterminati dal legislatore ai fini della valutazione dell'interesse culturale dell'opera, sia, ancor più e proprio in ragione dell'ampia discrezionalità spettante all'amministrazione nel giudizio cui è chiamata dall'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, la motivazione è necessaria onde dar conto del corretto uso del potere esercitato e dell'osservanza delle linee guida dettate dall'ordinamento. Proprio l'intrinseca insindacabilità nel merito del giudizio tecnico dell'amministrazione precedente rende imprescindibile, ai fini della legittimità dell'azione amministrativa nel settore, il rispetto delle garanzie formali e procedurali prescritte per addivenire alla corretta formulazione della valutazione conclusiva, ovvero per addivenire alla graduazione d'intensità dell'interesse storico artistico propedeutica alla decisione sul rilascio o meno dell'attestato de quo. Tra tali garanzie assume rilievo quella dell'obbligatoria e convincente motivazione, indispensabile ad assicurare il sindacato sulla decisione maturata in ordine all'istanza, sia nella forma di verifica di legittimità e di merito in sede di ricorso gerarchico, sia nella forma più limitata del controllo esterno proprio del sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio, Roma, Il quater, 30.7.2008, n. 7757)”* (TAR Toscana, n. 1492/2015).

[35](#) TAR Lombardia n. 2430/2021; Cons. Stato n. 548/2018.

[36](#) *“Il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'amministrazione, bensì è tenuto a verificare soltanto se l'opzione amministrativa prescelta «rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto”*.

[37](#) Cons. Stato n. 4686/2023.

[38](#) *“Massima cura nel formulare un provvedimento restrittivo, evitando giudizi apodittici non sostenuti da una adeguata argomentazione critica e storica ...(e di) motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili”* tendenti a dimostrare la presenza *“di più di un principio di rilevanza, tra quelli riformulati tra gli indirizzi”* e costituiti *“dalla qualità artistica dell'opera... dalla rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo) ...dalla rilevanza della rappresentazione...dall'appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale...(dalla) testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo...(e dalla) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico,*

artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali anche di produzione e/o provenienza straniera”.

[39](#) “Principi di rilevanza” previsti dal D.M. n- 537/2017, risultando necessaria la coesistenza di più criteri e non potendo attribuirsi rilevanza alla sussistenza di un solo “parametro che, atomisticamente considerato - pur prescindendo dalle relative valutazioni di merito, insindacabili da questo Tribunale in assenza di manifeste illogicità ed irragionevolezza – non è idoneo a supportare la declaratoria di interesse culturale in contestazione” (TAR Lazio n. 14027/2020).

[40](#) Il parere, in forma breve, era stato reso nel procedimento dalla dott.ssa Vanessa Gavioli del Ministero della Cultura.

[41](#) Sono citate dai testi classici dell’Antropologia.

[42](#) “Non a caso” dice la sentenza che il criterio “è definito dal d.m. 6 dicembre 2017, n. 537 come ‘non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica artistica, geografica o etnoantropologica’ in rapporto alle fonti iconografiche e documentarie e tale conclusione risulta ancora più vera in un contesto in cui risulta documentata l’esistenza di più dipinti rappresentanti il rio Paraguay eseguiti da Guido Boggiani, a testimonianza del fatto che l’area geografica in discorso costituisce il fulcro dei suoi interessi”.

[43](#) È riportata la sentenza del TAR Toscana.

[44](#) La Legge, 9 agosto 2023, n. 111 ha attribuito al Governo la delega per l’attuazione della riforma fiscale in tema secondo i criteri e i principi di cui all’art. 5, comma 1 lett. h) punto 3.

Nel *position paper* n. 5/2024 di Assonime dal titolo “Proposte per una fiscalità dell’arte più competitiva”.

[45](#) È chi svolge in modo professionale un’attività di intermediazione nella circolazione di opere d’arte, acquistandole con il fine di venderle sul mercato per trarne profitto.

[46](#) È chi invece acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di arricchire la propria collezione, senza la volontà immediata di rivenderle generando una plusvalenza.

[47](#) Cfr. Dossier A.C. 1038-B del 2 agosto 2023, pp. 67-68.

[48](#) Nell’ordinanza n. 6874 del 2023 (al par. 3.7), la Cassazione definisce il collezionista privato come colui che “acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza. L’interesse del collezionista è quindi rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse dell’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”.

[49](#) Cass. civ., 16 dicembre 2022, n. 36992 e Cass. civ., 20 dicembre 2006, n. 27211.

[50](#) Così l’art. 2082 c.c.

[51](#) La legge, 9 agosto 2023, n. 111.

[52](#) Art. 5, lett. h), n. 3, ai fini delle imposte sui redditi, “l’introduzione di una disciplina delle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale”. Al successivo art. 7, comma 1, lett. e) la stessa legge ha delegato il Governo,

in materia di imposta sul valore aggiunto, a “ridurre l’aliquota dell’Iva all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/6862](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63862-p0011-9)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto

"*Jus est ars inveniendi et aequi*"

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Da Sanremo a Saremo con l'AI passando per il Piano UK

di Paola Calvano © 08-03-2025



È del 14 febbraio la notizia apparsa sul quotidiano *La Repubblica*¹ che, contemporaneamente al Festival di Sanremo, sarebbe iniziato un altro festival, ma mentre il primo sarebbe durato i canonici cinque giorni, l'altro sarebbe continuato per i successivi due mesi.

Per la precisione si tratta del *Saremo AI Music Festival* che vede 27 artisti in gara con tanto di biografie, volti nuovi e 27 canzoni tutto però realizzato dall'intelligenza artificiale, al pari dei *post* e delle attività *social* correlate.

L'idea è di *Loop*, Agenzia di multimedia e *marketing* con sede a Bologna, con l'obiettivo di "lanciare una provocazione"² perché "l'intero progetto si muove sul crinale tra il vero e il falso, tra cosa è reale e cosa è artificiale".

L’Agenzia ha scritto tre righe biografiche su ciascun artista e ha chiesto poi all’intelligenza artificiale di sviluppare la loro biografia, mentre le immagini sono state generate da *Midjourney*, i testi delle canzoni prodotti con *ChatGPT* e la musica composta da Suno e Udio, due *software* di *text-to-audio*.

Disegnati dalla fantasia umana solo i nomi degli artisti, che sono a tal punto improbabili da sembrare reali, come: Er Gastolano, Monaco di Lamiera, Giulia Bovoletta, Marah.

Tutto il resto è frutto dei sistemi generativi di intelligenza artificiale le voci sono sintetizzate con il limite che poche sono in italiano molte in inglese e si tratta soprattutto di voci giovani, mentre è difficile trovare un cantante di età più matura e, in questo, la manifestazione non si discosta molto dalla tendenza di Sanremo e non solo per la gara aperta ai giovani, dove il regolamento è stato modificato abbassando ancora di più il limite di età per potervi prendere parte.³

In Saremo AI pare non si terrà una serata finale per mancanza di risorse.

I video musicali sono pochi perché secondo gli organizzatori “*la tecnologia non permette di realizzare videoclip musicali di qualità sufficiente senza un pesante intervento umano*”.

E cosa più importante, in tale evento, non esiste il diritto d’autore sui contenuti generati, siano essi video, musica o testo, pertanto, a contrario chiunque potrebbe registrare a proprio nome una delle 27 canzoni di Saremo o uno dei videoclip musicali e acquisirne così i diritti nel mondo reale.

La struttura di Saremo AI non è uguale a quella del Festival tradizionale.

Qui si può votare fino al mese di aprile e ogni cantante ha un proprio *manager* virtuale che ha la funzione di analizzare le reazioni del pubblico e modificare la comunicazione *social*, divenendo così questo esperimento un campo di confronto e sfida anche e soprattutto sul piano del *marketing* e della comunicazione.

Dunque, coloro che gareggiano sono il risultato di un artificio, il pubblico votante è invece reale e in questo modo è possibile, attraverso un’attività di analisi dati, valutare la capacità del sistema di intelligenza artificiale di interagire con il pubblico vero, condizionarlo e/o indirizzarlo.

Non si dimentichi che negli ultimi anni, strategie di *marketing* non convenzionale hanno trovato ingresso anche nel Festival di Sanremo dove è importante non solo quello che accade all’interno dell’Ariston, ma anche quello che si verifica all’esterno, che è in grado di condizionare la gara, perché capace di spostare l’indice di gradimento attraverso attività e forme di promozione che nulla hanno a che vedere con la musica in senso stretto.

Nella 75a Edizione, il fenomeno è aumentato a tal punto che qualcuno ha parlato di “*Fuorisalone*” con chiaro riferimento al Salone del Mobile di Milano.⁴

Ciò attraverso l’allestimento di una serie di attività che gli artisti e le case discografiche hanno messo in piedi giusto per il tempo in cui si è svolto l’evento principale, aprendo punti di promozione o una loro estensione musicale oppure semplicemente un luogo dove accogliere i propri *fan* attuali o solo potenziali e offrire loro da mangiare, da bere o semplicemente farli divertire, oppure offrire un servizio sociale.

Numerosi sono stati i *pop-up store*⁵ firmati dagli artisti in gara: si pensi a “*La Farmacia dell’amore*” di Clara, in Corso Augusto Mombello 54, dall’11 al 15 febbraio, con la presenza fissa della psicologa fondatrice di *@psicoesserci*.

L’obiettivo era di affrontare un tema caro alla cantante, attraverso la creazione di uno spazio di sensibilizzazione e ascolto psicologico gratuito, dove chiunque e soprattutto i giovani potessero chiedere

consulenza sulla cura di sé, sulle proprie emozioni, sul proprio benessere mentale, comprendere ad esempio se la propria relazione fosse tossica o meno.

Mentre i Coma_Cose (all'anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano)⁶, hanno aperto un "Cuoricini Corner" dove si svolgevano giochi e iniziative per ridurre l'ansia da connessione e prestazione nella coppia, per imparare a riconoscere le emozioni, gestirle e accettare anche un eventuale fallimento amoroso.

Sarah Toscano, ha inaugurato la "Gelateria Amarcord" in Piazza Colombo 12, dal titolo della canzone portata alla competizione canora, con l'obiettivo di farsi conoscere anche al grande pubblico, non solo ai giovanissimi che hanno seguito *Amici 2023* da lei vinto.

La peculiarità della gelateria è stata di inventare ventinove gusti diversi, ciascuno dedicato a uno dei cantanti in gara.

Tony Effe è arrivato nella città dei fiori con un doppio *pop-up*, ossia con l'amico Ruben Bondi⁷, il giovane chef romano che spopola sui *social*, cucinando dal balcone della sua casa romana grido "Che me fai magna?"

I due hanno aperto in Corso Imperatrice 37 un chioschetto dal nome "Damme Da Magnà" in cui offrivano *street food* romano, mentre in Via Camillo Benso Conte di Cavour 19, ha visto la luce *Tony's Club* un locale in stile Roma *by night* degli anni settanta, tutto in linea sia con la canzone che il cantante ha proposto, in competizione e nel duetto con Noemi, sia con lo stile scelto e lo *storytelling* che vi ha voluto associare.

Anche Bresh ha diversificato le sue proposte: in Piazza Brescia, subito ribattezzata *Piazza Bresh*, ha aperto i battenti un locale dal nome "La Tana del granchio", dal titolo della sua canzone, mentre in Via Gaudio 58 per chi si fosse voluto tatuare, avrebbe potuto farlo inviando una richiesta all'indirizzo email tanadelgranchio@gmail.com per prenotare al *Tattoo giveaway*, spazio gestito da Federica Viglietti e Worldwidenzoa.

Fedez invece ha posizionato un'installazione sul lungomare di Corso Imperatrice: un cubo tutto bianco accessibile e all'interno completamente spoglio, per fare vivere all'ascoltatore di turno, pienamente e individualmente, in una sorta di immersione sonora, l'esperienza assoluta della sua canzone.

Rose Villain ha inaugurato il suo "Cafè Villain" in via Carli, dove ha servito personalmente caffè e cappuccini proponendone tra l'altro una versione totalmente vegana dello stesso colore della sua chioma.

A piazza Brescia, Achille Lauro in un piccolissimo *night club*, "R.M Confidential", ha cantato e si è esibito tutte le sere nel suo personale dopo festival.

Quelli indicati sono tutti esempi di *pop-up store*, ossia strumenti di tecnica di *marketing* non convenzionale, che fanno leva sull'idea di creare aspettativa nel pubblico proprio perché hanno una durata limitata nel tempo, come può essere appunto il Festival di Sanremo, e sono in grado di indurre nei consumatori la percezione che si tratti di un evento unico e di come l'esperienza a esso collegata sia irripetibile a tal punto da non potersela fare sfuggire.

Contribuiscono a creare un forte impatto emotivo gli allestimenti, che in genere presentano un *design* innovativo, non banale, con *format* unici e personalizzati per attirare e coinvolgere, affiancati dalla comunicazione che precede l'apertura, con l'intento di incuriosire e fare avvertire al consumatore come necessario e urgente essere presente.

Secondo gli psicologi, nel contesto del pubblico occasionale, si innesca un meccanismo d'ansia per l'evento, che fa da propulsore al sorgere di un'attività assoluta e frenetica come se si trattasse di un'occasione irripetibile e tutto questo è molto più forte di una qualsiasi campagna di pubblicità.⁸

Le persone vivono un'esperienza attesa, cercata, rincorsa che verrà ricordata e soprattutto raccontata, incentivando in questo modo quello che nel *marketing* viene definito *buzz*⁹ spontaneo e positivo, ossia il chiacchericcio sul *brand*.

Nel caso del Festival di Sanremo il chiacchericcio è sul cantante, così da fare acquisire a lui e di riflesso alla sua canzone (che è il suo prodotto) maggiore visibilità e notorietà, in definitiva assicurargli a breve termine più voti popolari, a medio e lungo termine più ascolti sulle piattaforme e quindi più notorietà.

L'efficacia di questa strategia si basa sulla fiducia e sul desiderio di affiliazione e sugli effetti di rete, che sono i motivi del successo poi di tutte le forme di *marketing* dell'influenza, cioè la capacità di influenzare attraverso un passaparola strategico, che con l'affermarsi dei *social media* si è trasformata in una connessione tra il marchio e l'*influencer*.

Mentre è tuttora in corso il progetto sperimentale Saremo AI, nell'ambito dello spettacolo musicale dal vivo, sebbene realizzato in remoto perché virtuale, in cui fin dall'inizio è dichiarato che tutto è creato dai sistemi generativi artificiali di creatività, in Gran Bretagna, il Primo Ministro Starmer, ha presentato al Parlamento l'*AI Opportunities Action Plan*, ovvero il nuovo Piano d'azione sull'Intelligenza Artificiale.

In tal modo, ha rivendicato di far raggiungere e mantenere alla sua Nazione una posizione di avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale, sfruttando la leva dei valori storici della democrazia e del liberalismo commerciale.¹⁰

Il piano è stato sviluppato dal consigliere di Starmer, Matt Clifford, imprenditore affermatosi nel finanziamento delle innovazioni tecnologiche.

Starmer vorrebbe fare del proprio Paese un centro mondiale per l'Intelligenza Artificiale e - a suo avviso - questo settore potrebbe generare 47 miliardi di sterline per l'economia e creare tredicimila nuovi posti di lavoro, in quanto rilancerebbe la crescita economica e ridurrebbe i costi dei servizi pubblici.

Il piano prevede una stretta collaborazione tra governo, imprese private, università e centri di ricerca e progettazione, delinea i contenuti e le scadenze delle diverse azioni previste – alcune delle quali dovranno essere realizzate a brevissimo termine (3-6 mesi) – distribuite nell'arco di dieci anni e per ciascuna di esse formula una specifica "raccomandazione".

Il Governo britannico ha già avviato, il 17 dicembre 2024, una consultazione pubblica sul diritto d'autore e l'intelligenza artificiale inviando ai professionisti di settore un questionario contenente 47 domande a cui avrebbero potuto rispondere entro e non oltre il 25 febbraio 2025.

Si ricorda infatti che, con la Brexit, il Regno Unito non è obbligato a recepire la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale¹¹, ossia la direttiva UE 2019/790 anche nota come CDSMD.

Quest'ultima aveva previsto vere e proprie eccezioni alla protezione *standard* delle opere e al divieto di TDM per i non autorizzati, imponendo poi agli Stati membri di disciplinare la materia in maniera da permettere ai ricercatori e agli studiosi in genere di usufruire dell'estrazione di dati, nell'ottica del pieno soddisfacimento del diritto di studio, istruzione e ricerca.¹²

Pertanto, nel Regno Unito vige solo il *Copyright, Design and Patent Act* del 1988 per quanto riguarda il TDM che però non disciplina le attività commerciali.

Di qui la necessità di aggiornare il quadro normativo in materia di diritto d'autore e di prevedere una nuova eccezione che tenga conto del ruolo dell'intelligenza artificiale, da bilanciare con l'interesse dei titolari di essere pagati per l'uso delle proprie opere nell'addestramento dei sistemi generativi.

Già nel 2021, il Governo britannico aveva provato a estendere l'eccezione del *text and data mining* alle attività commerciali, senza però riuscirci.

Brevemente, questa la situazione in Europa e nel Regno Unito.

Per le leggi europee sul *copyright* e sui *database*, è vietato estrarre dati da opere protette da *copyright*¹³ senza l'autorizzazione del suo titolare.

Anche lì dove su quei dati non ci sia alcun diritto d'autore, possono sussistere diritti di *database* e quindi, per effettuare l'estrazione dei dati - *data mining* -, è necessaria l'autorizzazione di chi ne ha la proprietà intellettuale.

Nel Regno Unito, in seguito alle raccomandazioni del professor Ian Hargreaves¹⁴, circa la revisione della normativa, il Governo ha modificato la sua legge sul *copyright* nel 2014 per consentire l'estrazione di contenuti come limitazione ed eccezione.¹⁵

Il Regno Unito è stato preceduto solo dal Giappone, che ha introdotto un'eccezione nel 2009 per il *data mining*.

Tuttavia, con l'introduzione della direttiva sulla società dell'informazione (2001)¹⁶, l'eccezione del Regno Unito consente l'estrazione di contenuti solo per scopi non commerciali e non è possibile aggirare il divieto con l'autonomia contrattuale.

Il Piano promosso del Governo britannico del 2025 poggia sulla trasparenza, necessaria per rafforzare il rapporto tra sviluppatori informatici e i titolari dei diritti, da qui il bisogno di interpellare i professionisti del settore per sapere da loro quale dovrebbe essere il livello richiesto perché le loro opere possano essere utilizzate per l'addestramento di modelli di AI.

Ancora, dovrebbe basarsi anche sulla necessità di rafforzare e implementare gli strumenti tecnici che permettano di proteggere i diritti d'autore, sempre per bilanciare quelli dei titolari con quelli degli sviluppatori dei sistemi di intelligenza artificiale.

Inoltre, l'interrogativo che il Governo britannico si pone è se e quando un'opera possa essere etichettata come "*generata dall'intelligenza artificiale*".

Si pensi che, da gennaio 2025, è prevista negli Stati Uniti la certificazione "*Human Authored*" che attesta che l'autore del libro è in tutto e per tutto un essere umano, che può, al massimo, aver fatto un uso minimo della tecnologia per controllare "*l'ortografia e la grammatica o per il brainstorming o la ricerca*".

Dunque la risposta su quando un'opera possa essere etichettata come generata artificialmente non può che partire dal piano tecnico per poi trasferirsi su quello giuridico.

Lo scenario che si prospetta con il Piano UK 2025 vede diverse soluzioni:

Prima Opzione: la riforma potrebbe sì estendere l'eccezione del diritto d'autore con riferimento al TDM anche quando si tratti di fini commerciali, lasciando invariato il quadro normativo.

Seconda Opzione: nell'ottica di una maggiore tutela del diritto d'autore, ogni qual volta si vuole addestrare un modello di AI è necessario chiedere e ottenere una licenza.

Terza Opzione: prevedere un'ampia eccezione per i *data mining*¹⁷, per i quali non sarebbe necessaria l'autorizzazione dei titolari dei diritti per estrarre dati da opere protette da *copyright*.

Quarta Opzione: prevedere un'eccezione ampia di estrazione dei dati dalle opere coperte da diritto d'autore, affiancata però da misure di trasparenza in forza delle quali gli sviluppatori di intelligenza generativa dichiarino quali siano le opere utilizzate per addestrare i propri modelli.

Allo stato attuale, bisogna attendere quale strada avranno indicato i professionisti e stare a vedere se il Governo britannico vorrà seguirla.

Determinante nella direzione presa dal Regno Unito già dal 2014, è stato il parere di 123 pagine del 2011 del Prof. Ian Hargreaves su un'eventuale revisione delle allora predisposizioni di legge sul *copyright*.

Egli emise dieci importanti raccomandazioni per liberare la proprietà intellettuale e il *copyright* osservando come le leggi esistenti "*ostacolassero l'innovazione e la crescita economica nel Regno Unito*", perché "*le aziende che miravano a sfruttare le opportunità in settori come Internet erano frenate da leggi spesso arcaiche*".

Hargreaves evidenziò come il Regno Unito fosse una delle poche nazioni del continente europeo a non aver implementato alcun contesto legislativo sul cosiddetto *format shifting*¹⁸, il che consentiva di aprire a una nuova era del *copyright* più vicino alle esigenze degli utenti ma soprattutto del *business*.

La disponibilità da parte dell'Autorità in fondo c'era sempre stata, sosteneva il Prof. Ian Hargreaves, e si poteva rintracciare nell'atteggiamento di tolleranza nei confronti dei privati che avevano trasferito contenuti coperti da *copyright* per uso privato, in quanto mai nessuno di loro era stato perseguito legalmente.¹⁹

Pertanto - egli affermava - le Autorità Britanniche avrebbero dovuto assumere un atteggiamento di chiarezza e trasparenza legalizzando le attività di trasferimento dei contenuti ad uso personale.

E accanto alla liberalizzazione del trasferimento per uso privato, anche il *remix* avrebbe dovuto trovare una tutela legale proprio per favorire lo sviluppo della creatività e del mercato.

"Il Regno Unito non può permettersi di lasciare che un quadro giuridico concepito attorno agli artisti impedisca una partecipazione vigorosa a questi settori commerciali emergenti".

"Ciò non significa, tuttavia, che dobbiamo mettere a rischio le nostre importantissime industrie creative".

Le raccomandazioni prevedevano la creazione di un *Digital Copyright Exchange* per fungere da "*sportello unico*" per rendere più facile ottenere l'autorizzazione per l'uso di contenuti protetti da *copyright*.²⁰

Si tratta di una sorta di ponte tra i creatori di contenuti e i vari detentori dei diritti, a cui sarebbe stata affidata la gestione delle cosiddette *opere orfane*²¹, garantendo così la possibilità di utilizzare senza vincoli le opere di padre ignoto o scomparso nel nulla.

Hargreaves sosteneva che il più grande fallimento del sistema attuale riguardava il *copyright*, "*un tempo di esclusiva competenza degli autori e dei loro editori*", per il quale le leggi attuali "*sono in ritardo rispetto a quanto necessario*".

Altre raccomandazioni volevano dimostrare l'anacronismo di alcune normative, come ad esempio quella sul divieto di scaricare un CD su un lettore Mp3.

Ancora andavano riformate anche le leggi sulla proprietà intellettuale relative alla parodia, più severe rispetto a paesi come gli Stati Uniti, per consentire ai comici, alle emittenti e agli altri creatori di contenuti una maggiore libertà d'azione.

Così come bisognava consentire alle grandi biblioteche del Regno Unito di archiviare tutto il materiale digitale protetto da *copyright*.

Lo studioso invitava a sfruttare le eccezioni sancite dall'UE, per liberare la regolamentazione e ottenere di conseguenza importanti benefici culturali ed economici al Regno Unito:

“Il Regno Unito dovrebbe dare il via libera a livello UE per sviluppare un'ulteriore eccezione al copyright progettata per integrare nel quadro UE l'adattabilità alle nuove tecnologie”.

“Questo sarebbe progettato per consentire usi abilitati dalla tecnologia di opere in modi che non commerciano direttamente sullo scopo creativo ed espressivo sottostante dell'opera”.

Egli poneva altresì in dubbio alcuni dati sulla pirateria informatica, che risultavano distanti dalla realtà, visto che *“nel frattempo, i livelli di vendite e redditività nella maggior parte dei settori aziendali creativi sembrano reggere ragionevolmente”*, concludendo che *“che molte aziende creative stanno vivendo turbolenze a causa della violazione del copyright digitale, ma che a livello dell'intera economia, gli impatti misurabili non sono così evidenti come a volte si suggerisce”.*

La reazione al Piano 2025 del Governo britannico non si è fatta attendere, i cantanti e i musicisti hanno risposto con la pubblicazione martedì 24 febbraio 2025 dell'album *“Is This What We Want?”*. È frutto della collaborazione di oltre mille musicisti britannici il cosiddetto collettivo *“1000 UK Artists”*, tra cui Damon Albarn dei Blur, Kate Bush, Annie Lennox, Tori Amos, Jamiroquai, The Clash e Hans Zimmer e ha la particolarità di non contenere musica.

Esso è formato da dodici tracce, nessuna nota musicale, nessuna parola cantata, solo il suono di passi, respiri e altri rumori di sottofondo.

Il messaggio di questo che vuole essere un manifesto politico è chiaro: la musica umana non deve essere saccheggiata pur di alimentare le creazioni delle aziende di intelligenza artificiale.

La paura è sostanzialmente di vedere utilizzate le proprie opere creative senza il giusto riconoscimento morale e compenso economico.

Dei timori e delle preoccupazioni derivanti dallo sviluppo e dall'uso dell'intelligenza artificiale ne sono occupati anche film di animazione come *“Wallace & Gromit: Le Piume della Vendetta”*²², diretto da Nick Park e Merlin Crossingham, *sequel* candidato all'Oscar 2025 come miglior film del suo genere.

È la storia di un inventore Wallace che crea Norbot uno gnomo da giardino intelligente progettato per rivoluzionare il giardinaggio e aiutare l'amico Gromit.

Norbot però inizia ad avere una propria coscienza e si comporta in modo diverso da quello previsto dal suo inventore.

Ne approfitta allora il pinguino Feathers McGraw, vecchio nemico che evade dalla prigione con l'intento di vendicarsi manipolando Norbot per attuare i suoi piani malvagi contro l'inventore.

È chiaro come regista e sceneggiatore abbiano voluto porre l'attenzione collettiva su una possibile autonomia della tecnologia, la sua eccessiva dipendenza dall', la sua manipolazione e la possibilità che a sua volta sia lei a manipolarci.

Già nel 2018, David Cage aveva creato “*Detroit: Become Human*”, un videogioco d'avventura sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da *Sony Interactive Entertainment* per *PlayStation 4* e *Microsoft Windows*.

Lì i giocatori si trovavano a fare scelte morali in una Detroit del 2038, popolata da androidi programmati per eseguire gli ordini degli umani e non in grado di provare alcuna emozione o stanchezza fisica fino a quando alcune macchine, definite “*devianti*” riuscivano a manifestare sentimenti umani come paura, rabbia e amore, suscitando preoccupazione all'interno della *CyberLife*.

Con *Detroit Become Human*, David Cage aveva già allora ridefinito il termine videogioco, oltrepassando i confini predefiniti e proiettandoli nel futuro dell'interazione elettronica.

Facendo poi del videogioco una metafora sociale che comprendeva il razzismo, la xenofobia e il pregiudizio e soprattutto, la responsabilità dell'essere umani nello sviluppo fuori controllo della tecnologia.

[1](#) Numero del 14 febbraio 2025.

[2](#) Parole di Claudio Mazzanti, *Content Design & Project Manager* dell'agenzia di *multimedia* e *marketing* bolognese *Loop*

[3](#) Il Regolamento di Sanremo Giovani ha introdotto alcune novità, la più importante riguarda l'età dei partecipanti e mentre prima potevano partecipare a Sanremo Giovani gli artisti dai 16 ai 29 anni di età, quest'anno è stata abbassata cioè i partecipanti devono avere dai 16 ai 26 anni. Differenza di non poco conto.

[4](#) Ne ha parlato *Diva e Donna* nel numero del 11 febbraio 2025.

[5](#) Da il *pop-up store* è un negozio allestito per un periodo di tempo determinato, per la promozione di alcuni prodotti. Tra le varianti, vi sono negozi aperti all'improvviso e senza pubblicità.

[6](#) In arte Fausto Lama lui e California lei.

[7](#) [@cucinaconruben](#), lo *chef* che cucina sul balcone.

[8](#) Irene Maria Scalise, Repubblica, 13 ottobre 2008, *Affari & Finanza*, p.33

[9](#) Il *buzz marketing* è una forma di *marketing* “*virale*” e diffusivo, basato sul passaparola. *Cambridge Dictionary* lo definisce come “*un metodo per vendere un prodotto lasciando che le persone ne parlino ad altre persone, specialmente su Internet*”.

[10](#) Ecco un estratto delle parole del Primo Ministro inglese: “*questa è la nazione di Babbage, Turing e Lovelace, guidare il cambiamento è nel nostro DNA*”, ed è quindi “*nostra responsabilità garantire che la Gran Bretagna mantenga la sua posizione di leader mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, anche se la concorrenza aumenta... i nostri valori di democrazia e commercio aperto e lo Stato di diritto sono elementi cruciali per il libero scambio di idee, necessario per massimizzare il potenziale*”

dell'intelligenza artificiale".

[11](#) La Direttiva ha introdotto importanti novità nel diritto d'autore, comprese eccezioni per consentire il *text and data mining* (TDM) in presenza di determinate condizioni.

Si tratta dell'estrazione di testi e dati ossia una modalità di reperimento dei dati strettamente collegata all'attività di ricerca e, più in generale, alle attività di diffusione, studio e promozione della cultura e della scienza.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del CDSMD fissano delle eccezioni e delle aperture, molto elastiche, al fine di preservare e riaffermare i temi centrali dell'accesso alla cultura, della preservazione del patrimonio culturale e del libero diritto all'educazione e alla ricerca.

Si tratta senza dubbio di un approccio lodevole, soprattutto se contestualizzato all'interno di una direttiva europea che ha come obiettivo primario quello della regolamentazione del mercato digitale (rivelandosi quindi come una norma di stampo squisitamente economico e commerciale).

[12](#) Gli articoli 3-6 CDSMD, pur intervenendo sull'accesso alla cultura, sulla necessità di preservare il patrimonio culturale e sul diritto all'educazione e alla ricerca, hanno lasciato liberi i legislatori nazionali sui concetti chiave, senza neanche offrire delle linee guida utili volte ad armonizzare e attuare la Direttiva comunitaria con i singoli ordinamenti interni. Superato il termine entro il quale gli Stati Membri avrebbero potuto adeguare la legislazione interna, il risultato è stato di una grande frammentarietà e disorganicità delle soluzioni adottate. Si veda SGANGA Caterina, *Dall'armonizzazione alla frammentazione: obiettivi e fallimenti della Direttiva Copyright (2019/790/UE) in materia di ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale*", in Rivista Italiana di Informatica e Diritto (ISSN 2704-7318), Fasc. 1, 2023.

[13](#) A esempio tramite il *web mining* ossia la raccolta sistematica di dati provenienti dal web, visualizzati, organizzati e analizzati per ricavarne informazioni utili.

[14](#) È docente di economia digitale alla Cardiff University.

[15](#) Prima della riforma ai ricercatori era impedito di utilizzare *software* per leggere dati da articoli di riviste senza un'autorizzazione specifica dei titolari del *copyright*, anche se avevano già pagato per accedere a quel materiale. Altre modifiche alla legge hanno dato a biblioteche, archivi, musei, scuole e altri istituti scolastici la libertà di copiare opere protette da *copyright* e di renderle disponibili al pubblico per l'accesso su un "*terminale dedicato nei propri locali*" per scopi di ricerca o studio privato.

Le nuove norme hanno allentato anche le restrizioni sulla condivisione di singole copie di materiale protetto da *copyright* tra biblioteche e hanno consentito anche che le opere protette da *copyright* fossero conservate in formato digitale senza che l'atto di copia da parte di biblioteche, archivi o musei fosse considerato una violazione del *copyright*.

Inoltre, il quadro normativo del *copyright* del Regno Unito ha permesso il diritto di utilizzare un'opera protetta da *copyright* per illustrare un punto durante le lezioni scolastiche o universitarie in conformità con il principio consolidato del "*fair dealing*". Il diritto è limitato ai casi in cui un'illustrazione è "*per uno scopo non commerciale*" e realizzata da insegnanti, docenti o studenti.

In genere, deve anche essere accompagnata dall'indicazione dell'opera originale o la possibilità almeno di individuarla in maniera sufficiente.

Scuole, college e università hanno avuto la possibilità anche fare copie di trasmissioni radiofoniche o televisive per uno scopo educativo non commerciale senza violare il *copyright*.

Il diritto di copiare e utilizzare estratti non si estende alla copia di più del 5% di un'opera protetta da *copyright* nel corso di un anno.

“Molte delle modifiche sono state giustamente introdotte per riflettere i moderni metodi di insegnamento adottati dagli istituti scolastici”, ha affermato l'esperta di diritto della proprietà intellettuale Emily Swithenbank di Pinsent Masons, lo studio legale dietro Out-Law.com.

*“L'uso per scopi di apprendimento a distanza è ora consentito e mentre in precedenza erano consentiti solo atti minori di copia per scopi didattici non commerciali se eseguiti a mano, questa eccezione alla violazione del *copyright* è stata ora ampliata per consentire la copia tramite tecnologia digitale”*.

*“Le nuove eccezioni non consentono tuttavia agli istituti scolastici di ignorare gli schemi di licenza esistenti. Le eccezioni operano congiuntamente alle licenze che devono essere ottenute se disponibili, ma se tali licenze cercano di limitare la copia in un modo che sarebbe ora consentito dalle modifiche, gli istituti scolastici possono fare affidamento sulle più ampie eccezioni al *copyright* per utilizzare l'opera senza violare il *copyright*”*, ha affermato.

Altre modifiche apportate alle leggi sul *copyright* del Regno Unito includono nuove regole che offrono alle persone disabili un maggiore accesso al materiale protetto da *copyright*.

Le opere di interesse scientifico, tecnico, commerciale o economico generale che sono già disponibili per l'ispezione pubblica possono essere copiate e rese disponibili per un accesso più ampio su Internet da parte di enti pubblici in base ad altri emendamenti apportati.

*“Queste riforme di buon senso aggiorneranno il sistema del *copyright* del Regno Unito per l'era digitale e aiuteranno a costruire e mantenere la fiducia e il rispetto del pubblico per il *copyright*”*, ha affermato il ministro della proprietà intellettuale Lord Younger in una dichiarazione.

Queste modifiche pongono fine a molti casi in cui le persone che hanno eseguito atti di copia minori e ragionevoli avrebbero potuto trovarsi dalla parte sbagliata della legge”.

*“L'eccezione per il *text and data mining* è un passo avanti particolarmente importante per i ricercatori nel Regno Unito e garantirà loro gli strumenti di cui hanno bisogno per mantenere il loro vantaggio competitivo in un mercato sempre più globale”*, ha affermato.

Il governo ha anche affermato di essere impegnato a introdurre ulteriori modifiche al quadro normativo del *copyright* che creerebbero nuovi diritti per realizzare copie private di materiale protetto da *copyright* e utilizzare contenuti protetti da *copyright* in opere di parodia o in citazioni. I regolamenti contenenti tali modifiche proposte alla legge devono ancora essere approvati dal parlamento del Regno Unito.

[16](#) Direttiva /29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

[17](#) Il *data mining* è l'analisi, da un punto di vista matematico, eseguita su banche dati di grandi dimensioni, preceduta tipicamente da altre fasi di preparazione, trasformazione o filtraggio dei dati come il *data cleaning*.

L'espressione *data mining* è divenuta popolare nei tardi anni novanta come versione abbreviata della definizione sopra indicata.

Oggi ha una duplice valenza: estrazione, con tecniche analitiche all'avanguardia, di informazione implicita, nascosta da dati già strutturati, per renderla disponibile e direttamente utilizzabile; esplorazione e analisi, eseguita in modo automatico o semiautomatico, su grandi quantità di dati al fine di scoprire

pattern (schemi o regolarità) significativi.

Forma particolare di *data mining* è il *text mining*: qui i dati consistono in testi in lingua naturale cioè documenti “*destrutturati*”. Il *text mining* unisce la tecnologia della lingua con gli algoritmi del *data mining*, con l’obiettivo sempre di estrarre informazione implicita contenuta in un insieme di documenti. Si veda MEDRI Daniele, *Big Data & Business: An on-going revolution*, su statisticsviews.com, Statistics Views, 21 ottobre 2013.

[18](#) Consiste nel trasferimento, per uso personale, di un contenuto audiovisivo da un supporto all’altro.

[19](#) Per la verità, anche in Italia, ciò è consentito.

[20](#) Notizia riportata da *The Guardian*, il 18 maggio 2011.

[21](#) Un’opera può essere definita “*orfana*” quando fa parte di collezioni di biblioteche, di musei accessibili al pubblico ed altri enti già menzionati; non è stato individuato alcun titolare dei diritti sulla stessa; oppure quando, seppure individuati, i titolari dei diritti sull’opera, non sia stato possibile in alcun modo materialmente rintracciarli.

È necessaria un’accurata ricerca svolta secondo i criteri di buona fede e diligenza servendosi della consultazione di fonti di informazione appropriate (è lasciata ad ogni Stato Membro la possibilità di autodeterminare le fonti su cui effettuare le dette ricerche, in Italia, in particolare, per tutte le categorie deve essere consultato il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, istituito presso il MIBACT, nel quale, ai sensi dell’art. 103 della Legge sul diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633, sono registrate le opere soggette all’obbligo di deposito, con l’indicazione, tra l’altro, del nome dell’autore, del produttore e della data della pubblicazione).

Per le nostre organizzazioni permane l’obbligo di conservare la documentazione raccolta ai fini delle dette ricerche e fornire alle autorità nazionali competenti (per l’Italia, il MIBACT) le seguenti informazioni: gli esiti delle ricerche che hanno permesso di concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati un’opera orfana; l’utilizzo che si vuole fare di queste opere; qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati (art. 3 Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, disponibile).

In Italia la ricerca diligente è da ritenersi conclusa decorso il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione sul sito del MIBACT dell’esito dell’attività di consultazione delle fonti, purché, ovviamente, nessuno abbia rivendicato la titolarità dei diritti sull’opera oggetto della ricerca.

Diversamente è il MIBACT a dovere informare l’organizzazione che sta svolgendo la ricerca della rivendicazione da parte del titolare ai sensi dell’art. 69-quater della Legge, 22 aprile 1941, n. 633.

Decorso il detto termine, il MIBACT trasmette alla banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, è quello che si occupa anche della registrazione dei marchi e disegni comunitari, conformemente al regolamento UE n. 386/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, le seguenti informazioni: gli esiti delle ricerche diligenti effettuate che hanno permesso di concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati un’opera orfana; l’utilizzo che le organizzazioni intendono fare delle opere orfane; qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni; le informazioni di contatto dell’organizzazione interessata (art. 69-quater comma 15).

Si ricorda che le organizzazioni che possono utilizzare le opere “*orfane*” sono le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei accessibili al pubblico, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, è bene precisare che sono solo “alcuni” gli utilizzi che questi possono

fare delle opere “orfane” in loro possesso. Con il D. Lgs., 10 novembre 2014, n. 163, è stato introdotto, nel testo della legge sul diritto d'autore, l'art. 69-bis il quale dispone che le organizzazioni suddette possano utilizzare le dette opere presenti nelle loro collezioni nel rispetto di determinate modalità, ovvero: riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; concludere accordi con soggetti terzi, volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane, a condizione che tali accordi non operino restrizioni nell'utilizzo da parte delle organizzazioni contraenti, non conferiscano alla controparte alcun diritto di utilizzo o di controllo dell'utilizzo da parte delle medesime organizzazioni, non siano in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né possano arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti in ogni caso, solo per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico.

Nelle utilizzazioni effettuate andrà, poi, indicato, nelle forme d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti. Per favorire l'attività di digitalizzazione, inoltre, è stato previsto che eventuali ricavi percepiti vadano a coprire i costi di digitalizzazione e di messa a disposizione del pubblico.

L'unica circostanza al verificarsi della quale è ricollegata l'estinzione dello status di opera “orfana”, ai sensi dell'art. 69-quinquies della legge sul diritto d'autore, è quella che vede il titolare, o i titolari, di diritti sull'opera farsi avanti per rivendicarli. In tal caso, la normativa dispone che al soggetto o ai soggetti titolari di detti diritti, da verificare, ovviamente, debba essere corrisposto un equo compenso per l'utilizzo che della sua opera è stato fatto. Al riguardo, l'art. 6, par. 5, della Direttiva dispone che “*gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, dal diritto dello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione che utilizza l'opera orfana in questione*”. In ogni caso, previa autorizzazione dei detti titolari, è possibile protrarre l'utilizzo delle opere “non più orfane”.

[22](#) È il sequel del *Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro* del 2005 e una continuazione del cortometraggio *I Pantaloni Sbagliati*, entrambi diretti da Park.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/6874](http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto

"Jus est ars inveniendi et aequi"

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

La Coordinazione Genitoriale e l'art. 473 bis 26 c.p.c

di Alessia Arcangeli © 08-03-2025



"Datemi genitori migliori e vi darò un mondo migliore"

ALDOUS HUXLEY, Il mondo nuovo 1932

ABSTRACT: Il presente contributo illustra in maniera sistematica l'art. 473 bis 26 c.p.c. che disciplina la figura dell'Esperto nella coordinazione genitoriale, figura già nota nelle prassi dei Tribunali italiani. L'Esperto può essere nominato quando le coppie genitoriali non sono più mediabili, perché altamente conflittuali e necessitano di un metodo specifico che possa portarli fuori dal conflitto o quantomeno contenerlo.

Nonostante l'art. 473 bis 26 c.p.c. non abbia compiuto un esplicito riferimento al metodo di coordinazione genitoriale questo è corrispondente nelle sue funzioni e competenze, laddove specifica "la facoltà per il giudice ...su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista ... dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli...".

La coordinazione genitoriale è un metodo che sposta il focus dalla coppia al minore ed è quindi rivolto alla protezione e tutela del minore, senza derive autoritarie giudiziarie nei confronti dei genitori, perché, ricordando, l'illustre giurista Carlo Arturo Jemolo "la famiglia è un'isola che il mare del diritto deve solo lambire".

La coordinazione genitoriale è considerata nel panorama giuridico italiano, come un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution). Il modello che ha trovato maggior riscontro nella sua concreta applicazione nei Tribunali italiani, mutuato dall'esperienza americana, è il Metodo Integrato, il quale include competenze multidisciplinari delle professioni legali, della salute mentale, della mediazione, pedagogiche e consulenziali, nello sforzo di affrontare il significativo e dannoso impatto sui figli prodotto da un conflitto ostile e prolungato dei genitori. L'obiettivo primario del modello integrato di coordinazione genitoriale è quello di aiutare genitori, immersi nel conflitto, a sviluppare e implementare un contesto strutturato di risoluzione delle dispute che possa consentire l'esercizio di una co-genitorialità efficace.

SOMMARIO: Introduzione - 1. La coordinazione genitoriale - 2. Il coordinatore genitoriale e il piano genitoriale nel processo civile - 3. Il coordinatore genitoriale e la negoziazione assistita - 4. Conclusioni

Introduzione

Partendo da presupposto che in Italia non esiste una cultura della separazione e che questa si identifica per lo più con una situazione di conflitto, è sempre più difficile portare la coppia in crisi a sentire che l'atto di generare un figlio presuppone, sempre e per sempre, la condivisione della genitorialità e "la capacità di riconoscere che il figlio è altro da sé e che il nutrimento del quale necessita richiede la compresenza sia della funzione materna, sia di quella paterna"¹¹.

La perdita di consapevolezza genitoriali nasce da un conflitto che resta latente, anche laddove si stipulano separazioni consensuali.

La coppia in crisi agisce da un atteggiamento retto dal pensiero, "uscire veloci dal conflitto" tramite la stipula di accordi rivolti a disciplinare sia i rapporti economici che genitoriali, accordi che difficilmente i due ex coniugi o ex conviventi saranno in grado di rispettare, poiché ogni e successiva azione alla separazione sarà retta da quel conflitto latente, irrisolto e mai visto veramente.

Se il conflitto non si contiene o risolve nel corso del processo separativo e resta latente è inevitabile la sua trasformazione in un altro e grave conflitto, dove non solo cade l'illusione che la separazione

avrebbe risolto tutto, ma spinge la coppia nel conflitto irrisolvibile e l'altro/a diventa progressivamente un estraneo da combattere, il nemico da abbattere attraverso mosse giudiziarie.

In tali contesti di alta conflittualità raggiungere intese o portare i genitori ad accettare e rispettare gli accordi separativi è sempre più difficile e sempre più spesso i figli sono coinvolti nel conflitto e sempre più si rivelano necessari, nell'ambito del processo civile, professionisti che a vario titolo coadiuvino il Giudice nelle controversie familiari.

La riforma Cartabia ha introdotto nel Libro secondo del Processo di cognizione, due tipologie di Professionisti terze, su base volontaria, al fine di collaborare con il Giudice nella risoluzione del contrasto che troverà poi conclusione nel provvedimento giurisdizionale.

Gli artt. 473 bis 10 e 473 bis 26 c.p.c., rispettivamente disciplinano: la Mediazione Familiare, quale intervento professionale rivolto alle coppie, finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di situazioni di criticità o di una volontà di separazione e/o

di divorzio. È *“un processo collaborativo di risoluzione del conflitto”* che pone al centro le coppie o le famiglie in crisi, le quali sono assistite da un soggetto terzo, il Mediatore; mentre la figura dell'Esperto interviene quando le coppie genitoriali non sono più mediabili, perché altamente conflittuali e necessitano di un metodo specifico che possa portarli fuori dal conflitto o quantomeno contenerlo. La coordinazione genitoriale sposta il focus dalla coppia al Minore.

Nonostante l'art. 473 bis 26 c.p.c. non abbia compiuto un esplicito riferimento al metodo di coordinazione genitoriale questo è corrispondente nelle sue funzioni e competenze, laddove specifica *“la facoltà per il giudice ... su richiesta concorde delle parti, di nominare un professionista ... dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli...”*.

È un metodo rivolto alla protezione e tutela del Minore, senza derive autoritarie giudiziarie nei confronti dei genitori, perché ricordando illustre giurista Carlo Arturo Jemolo *“la famiglia è un'isola che il mare del diritto deve solo lambire”*.

1. La coordinazione genitoriale

Il metodo di Coordinazione genitoriale è nato negli Stati Uniti negli anni novanta, a seguito della constatazione dell'impossibilità di gestire e accordare le coppie conflittuali in situazioni di affido condiviso, lo scopo era quindi di salvaguardare il diritto del minore alla bigenitorialità attraverso un metodo che potesse far *“funzionare”* i genitori anche in situazioni di attrito. Il metodo si compone di strategie e tecniche realizzabili solo in stretta collaborazione con il Giudice inviante, attribuisce poteri di intervento al coordinatore genitoriale in merito alle decisioni che riguardano i minori, auspicando la soluzione delle controversie fuori dal giudizio.²

In Italia si è iniziato a porre l'attenzione al metodo di coordinazione Genitoriale circa più di un decennio fa, grazie ad un gruppo di Studio presso la Sapienza dell'Università di Roma – Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica – ideato e voluto dalla Prof. Silvia Mazzoni in rete con la Prof. Rita Grazia Ardone, le quali decisero di realizzare un training formativo, con Debra K. Carter³, del metodo di coordinazione genitoriale. L'alta adesione al progetto, permise di aprire la strada alla Coordinazione genitoriale e alla sua sperimentazione. Ma nonostante l'alta adesione e il pregio riconosciuto al metodo, la coordinazione genitoriale, non ha avuto un proprio riconoscimento come in America, sia perché non v'era alcuna norma che la prevedesse, sia perché la soluzione prevalente, adottata dai Tribunali, è sempre stata l'invio al servizio sociale.

Oltretutto le decisioni giudiziarie, così come i paradigmi familiari, hanno sempre manifestato un orientamento madre-centrico, retaggio culturale della famiglia patriarcale, in cui la donna era deputata alla cura dei figli soprattutto nella “*tenera età*”, periodo di vita del bambino dalla nascita fino ai 7/8 anni, soggetto particolarmente vulnerabile e dipendente dalla madre.

Si può affermare come l'enfasi data al ruolo di madre in passato sia sopravvissuta fino ai giorni odierni, tant'è che sussiste ancora la credenza che le madri siano eccezionalmente qualificate a prendersi cura dei figli, in virtù di quella tenera età e dunque automaticamente idonee ad attuare il miglior interesse del minore, interesse che è sempre stato valutato come il corrispondente collocamento del minore presso la madre e sistemazione del padre in altra abitazione, con corresponsione di un assegno di mantenimento alla madre per provvedere alle esigenze di carattere economico del minore, relegando il padre a un ruolo marginale. I dati ISTAT del 2016 riportano che il 69% delle madri con almeno un figlio minorene rimangono nella casa familiare.

Tale situazione è stata ed è, soprattutto nell'ultimo decennio, fonte di contenzioso giudiziario poiché i temi di maggior dissidio si sono concentrati sull'affidamento del Minore e il mantenimento di esso, anche in forza della costante trasformazione del concetto di famiglia, del ruolo di padre e di un orientamento, in aderenza con la normativa internazionale, sempre più pedocentrico.

1.1 L'evoluzione del diritto a tutela del minore – diritto alla bigenitorialità – diritto all'ascolto e il superiore interesse del minore.

Prima di esplorare il metodo di Coordinazione Genitoriale e come possa essere oggi, coinvolto nel processo civile separativo, divorzile della coppia genitoriale a seguito della Riforma Cartabia, è necessario esaminare, seppur brevemente, il terreno normativo in cui esso si inserisce, con particolare riferimento al diritto minorile, poiché il metodo di coordinazione genitoriale pone il proprio focus alla tutela del Minore, tant'è che il coordinatore Genitoriale (da ora Co.Ge.) è definito soggetto imparziale ma non neutro.

Negli anni vi sono stati molti passaggi evolutivi della normativa a tutela della posizione del Minore, sia all'interno del nucleo familiare che nel processo civile di separazione consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale o di una negoziazione assistita, anche per il recepimento di norme internazionali.

Importante la riforma sulla filiazione L.n. 219 del 2012 (entrata in vigore il 1 gennaio 2013) dove è soppressa la distinzione fra figli nati in costanza di matrimonio o fuori dal matrimonio, portando all'unificazione dello stato di figlio riconoscendo così il principio di uguaglianza della prole, art. 315 c.c. “*tutti i figli hanno lo stesso status giuridico*”.

La riforma attua i principi sovranazionali della Carta di Nizza all' art. 21 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo artt. 8 e 24 allineandosi così, anche, ai principi della Carta Costituzionale di libertà e uguaglianza.

Altra importantissima riforma è avvenuta, con il D. Lgs. del 28 dicembre 2013 n. 154 (in vigore dal 7.02.2014), attraverso l'art. 39 con la sostituzione al Libro I del Titolo IX all' art. 316 c.c. della potestà genitoriale, con la Responsabilità Genitoriale esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, avviene così il riconoscimento dell'individualità dello status di figlio tramite l'individuazione di propri diritti e doveri. Contribuisce alla riforma anche la modifica della struttura del codice civile, il Titolo IX del Libro I non è più titolato “*Della potestà dei genitori*” ma “*Della Potestà dei genitori e dei diritti dei figli*” poi successivamente sostituito con “*Della Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio*”.

In particolare l'art. 315 bis c.c. sancisce il diritto del figlio ad essere educato, istruito, assistito moralmente, di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti, di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano.

Gli artt. 315 e 315 bis c.c. tracciano un vero e proprio statuto dei diritti dei figli quali diritti della personalità⁴, i quali letti e applicati in combinato disposto con l'art. 147 c.c., individuano la disciplina dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio nei confronti della prole. Lo stesso art. 147 c.c. compie il richiamo espresso all'art. 315 bis c.c.

L' art. 337 ter c.c. inserito con l'art. 55 del D. Lvo. 28.11.2013 n. 154 ter, sancisce i provvedimenti che riguardano i figli, rafforzando il diritto alla bigenitorialità e diritto all'ascolto del minore.⁵ La Riforma Cartabia aggiunge al comma 2 il riconoscimento degli

Accordi intervenuti fra le parti in sede di Mediazione Familiare, purchè non siano contrari all'interesse dei figli. Queste sono norme bussola del Codice di Procedura Civile, per navigare le acque dei diritti fondamentali dei minori, a cui si deve dare sempre un incoercibile e adeguata tutela, in maniera ancor più rafforzata nel momento in cui insorge il conflitto fra i genitori e inizia la disgregazione familiare.

A livello sovranazionale nel 1989, attraverso la Convenzione sui Diritti del Fanciullo a New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite riconosce il Minore come il soggetto titolare dei diritti, si sottolinea il diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione di fronte a questioni che lo riguardano oltre al riconoscimento del principio principe *best child interest*, tradotto nel supremo interesse del Minore che governa ogni decisione giudiziaria.

Diritti confermati anche dall'art. 1 comma 2 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.01.1996.

Ma sarà solo nell'anno 2000 con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, emanata a Nizza, che si porterà a compimento il percorso di tutela del Minore, riprendendo i punti della Convenzione di New York quali il diritto di espressione, dell'interesse superiore del Minore e salvaguardia di intrattenere relazioni con entrambi i genitori.

1.2 Diritto alla bigenitorialità e diritto all'ascolto

Nel 2006 attraverso la legge n. 54 sono modificati i contenuti dell'art. 155 c.c., il diritto alla bigenitorialità riceve una nuova veste e tutela, l'espressione del diritto alla bigenitorialità diviene l'affidamento condiviso e non più congiunto, applicato in alternativa all'affidamento esclusivo e il paradigma legale diviene l'affidamento condiviso, fa eccezione l'affidamento esclusivo relegato ai soli casi di incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale o di reati accertati con Sentenza, passata in giudicato nei confronti della famiglia o del Minore. Questi casi devono essere accertati attraverso una specialistica Consulenza tecnica d'ufficio, che possa valutare l'incapacità del genitore ad esercitare le funzioni genitoriali, a causa di deficit mentali cognitivi o che siano stati accertati con Sentenza di condanna per reati commessi in danno della prole passata in giudicato, poiché, la semplice denuncia o lo stesso inizio di un processo Penale, non può essere valutato quale elemento accertativo dell'incapacità del genitore di tutelare il Minore, anche in forza del principio costituzionale di presunzione di innocenza. Il fenomeno sociale sempre più diffuso nei conflitti familiari di ricorso a denunce di un genitore nei confronti dell'altro per abusi sessuali nei confronti dei figli minori o di maltrattamenti, si risolve per lo più in false denunce strumentali ad allontanare il genitore ostile, situazioni dannosissime per i figli, i quali diventano un vero e proprio strumento nelle mani dei genitori. In tali casi è sempre più necessario l'intervento di Figure professionali in grado di saper affrontare tali drammatiche criticità.

Occorre anche ribadire come nonostante la legge n. 54/2006 rappresenti una svolta intellettuale molto importante, non è sempre stata confermata nella sua applicazione concreta. Marino Maglietta, fondatore della società Crescere Insieme, ha più volte censurato l'operato di alcuni Tribunali di fondare le proprie decisioni in base a vecchi paradigmi e giurisprudenza superata, tanto da accusarli di tradire l'intento del legislatore laddove emettono provvedimenti in cui i padri si riducono a vedere i propri figli una volta a

settimana e a week end alternati, mentre la madri restano le collocatarie principali, alimentando così controversie giudiziarie per l'impossibilità per il padre di accettare tale limitazioni.

Il diritto alla bigenitorialità quale diritto fondamentale del Minore è stato poi saldamente tutelato nel corso degli anni dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione⁶, tornata più volte sul punto, ribadendo la sacralità del diritto alla bigenitorialità e garantendo una tutela attraverso il *dictat*, che può derogarsi ad esso solo ed esclusivamente qualora vi sia certezza e, non dubbio, che l'affidamento condiviso possa essere pregiudizievole per l'interesse del minore, rafforzando così l'inviolabilità di tale diritto. Il consesso afferma che qualora il Giudice ravvisi una condotta rischiosa del rispetto del diritto alla bigenitorialità, oltre a valutare la gravità della situazione, deve sanzionare le condotte genitoriali lesive dei diritti dei minori secondo quanto disposto nell'art. 709 ter c.p.c.⁷ e se necessario intervenire sull'affidamento condiviso.

Altro aspetto normativo di tutela dei diritti del minore, trova attuazione, con il riconoscimento ex art. 337 ss c.c. nel diritto all'ascolto del minore, qualora si debbano prendere provvedimenti che lo riguardano.

La Carta dei diritti Fondamentale dell'unione Europea – Carta di Nizza – del 18.12.2000 all'art. 24 considera tale diritto fra i diritti fondamentali della persona, diritto già affermato con la Convenzione di New York e la successiva Convenzione di Strasburgo, anch'essa ratificata dall'Italia nel 2003 e il regolamento Comunitario n. 2201 del 2003 denominato Bruxelles II bis.

Emerge dall'analisi, seppur schematica, dell'evoluzione della legislazione sovranazionale e nazionale sorretta dalla Suprema Corte, il primario obiettivo di responsabilizzare i genitori, al fine di garantire la tutela della filiazione nella sua essenza, richiedendo un costante impegno del genitore ad agire nell'interesse del figlio e dunque nell'essere responsabile delle conseguenze delle proprie azioni qualora queste non siano allineate al migliore interesse dello stesso. Il genitore, destinatario di obblighi e doveri derivanti dalla filiazione, deve essere ritenuto responsabile di ogni agito che non assicuri al minore una crescita sana e armonica e ciò che le norme chiedono e impongono al genitore è di comprendere che la nascita di un figlio è un atto di consapevolezza e assunzione di responsabilità che accompagna il processo evolutivo del minore.

I genitori, purtroppo, hanno scarsa cultura giuridica in merito e una conseguenziale mancanza di consapevolezza del dovere inviolabile di assicurare ai figli tutti mezzi necessari, affettivi e materiali, per una crescita serena assicurando loro un terreno in cui potersi sviluppare senza traumi, doveri che devono essere assicurati anche in cooperazione con l'altro genitore, ex partner, perché se la coppia fallisce, il progetto genitoriale deve non solo mantenersi ma rafforzarsi in nome della centralità del minore e del suo supremo interesse.

Oggi invece si assiste sempre più spesso alla caduta nell'invisibilità dei figli, nel momento in cui i genitori precipitano nell'abisso del conflitto, essi sono i primi a restare vittime di azioni ritorsive così gravi da far vacillare il loro diritto di assistenza morale affettiva e materiale.

Nel conflitto il progetto genitoriale si disperde e il diritto ad assicurare protezione e sicurezza al figlio si volatilizza violando così il diritto del figlio all'amore di entrambi i genitori, è stato necessario con la Riforma Cartabia, introdurre una specifica norma, l'art. 473 bis – 6 c.p.c., destinata a disciplinare le situazioni sempre più ricorrenti, in cui il minore manifesta un rifiuto ad incontrare uno o entrambi i genitori, quale conseguenza diretta del conflitto genitoriale, salvo situazioni di abuso o reato che trovano altra tutela normativa all'art. 403 c.c., anch'esso modificato dalla Legge, 26.11.2021, n.206.

L'Alta conflittualità è dunque il maggiore pregiudizio per il minore, con ricadute certe sul suo sviluppo psico-fisico che lo seguiranno nella vita adulta e nelle sue relazioni e se, come è stato esaminato, l'affidamento condiviso è il parametro legale per garantire al minore una crescita sana, quando questo

viene minacciato da condotte genitoriali disfunzionali, oltre a misure sanzionatorie che possono colpire i genitori inadempienti ai loro obblighi e che spesso si rivelano incapaci di tutelare efficacemente il minore, è sorta l'esigenza di introdurre interventi di Professionisti affinché con metodi alternativi e con funzione cautelativa e/o preventiva possano sostenere la coppia genitoriale.

La Coordinazione Genitoriale è un metodo strutturato in maniera tale da garantire il rispetto del diritto alla bigenitorialità del Minore e dei suoi molteplici e sacrosanti diritti.

Le funzioni del Co.Ge. sono delineate dalle Linee guida, *sulla Coordinazione genitoriale elaborata da Association Of Families and Conciliation Courts*⁸ e sono orientate all'applicazione concreta della normativa sopra esaminata attraverso un percorso che si snoda per tappe.

In particolare, esamineremo la linea guida n. 7, poiché indica ruolo e funzioni del coordinatore genitoriale, necessari al Giudice per individuare l'operatività concreta del metodo.

Il ruolo del coordinatore genitoriale implica l'esercizio delle seguenti funzioni:

- A. funzione di valutazione: prima di iniziare il percorso deve raccogliere ed esaminare tutta la documentazione e le informazioni inerenti la situazione familiare da trattare per valutare. Se i co-genitori sono adeguati a tale pratica, è la fase di presa in carico.
- B. funzione di monitoraggio e analisi: il professionista, una volta iniziato il percorso, deve costantemente valutare l'adeguatezza dei co-genitori a proseguire il processo, nonché l'efficacia "delle tecniche e degli interventi attuati". E' dunque un monitoraggio circa l'attuazione del Piano genitoriale o dei Provvedimenti del Tribunale in merito alle condizioni di affidamento dei Minori, verifica che non vi siano bisogni particolari e compie un'analisi delle criticità che impediscono l'esecuzione, attività che accompagna tutto il percorso di coordinazione;
- C. funzione di educazione: il coordinatore genitoriale deve istruire i co-genitori sullo sviluppo dei figli e sull'impatto che il loro conflitto ha o potrebbe avere sulla prole; "*può fungere da modello o insegnare competenze e fornire indicazioni/correzioni*"; ha il ruolo altresì facilitare la comunicazione tra co-genitori, eventualmente stabilendo dei protocolli improntati al rispetto reciproco ed orientati verso i figli. Informa i genitori dei principi di bigenitorialità (anche in merito ai doveri ed obblighi sanciti da norme sovranazionali e nazionali, così da renderli maggiormente consapevoli dal punto di vista giuridico) evidenzia i bisogni dei figli e suggerire le difficoltà che i figli potrebbero incontrare a seguito di determinati comportamenti conflittuali;
- D. funzione di gestione e coordinazione dei casi: il coordinatore deve interfacciarsi con i professionisti e le istituzioni coinvolti nel caso interagendo anche con la famiglia allargata. Assume un ruolo di canale di trasmissione fra tutti i Professionisti coinvolti che ruotano attorno al minore, servizi sociali, psicologo, curatore e avvocato, con poteri di intervento qualora riconosciuti dal provvedimento del Tribunale. Lavora in rete, può definirsi una cinghia di trasmissione delle informazioni che devono fluire in maniera circolare fra tutti i soggetti coinvolti nel processo.
- F. funzione di gestione e contenimento del conflitto: nei casi di violenza il coordinatore genitoriale deve adattare le tecniche ai fini di prevenire possibili coercizioni, utilizzando anche tecniche di negoziazione, di mediazione e di arbitrato;
- G. funzione decisionale: se i genitori non sono in grado di decidere, il coordinatore genitoriale può essere autorizzato a prendere decisioni legalmente vincolanti, ovvero può aiutare i co-genitori ad elaborare o revisionare un piano genitoriale. Se autorizzato dal Tribunale o dai genitori può aiutare gli stessi a modificare il Piano Genitoriale. Ovviamente non può mai sostituirsi ai genitori nella redazione del Piano Genitoriale.

Ovviamente, mai il Co.Ge può modificare le disposizioni di Affidamento del Minore, Mantenimento e collocazione residenziale.

La coordinazione genitoriale è considerata nel panorama giuridico italiano, come un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution) e dall' inizio degli anni 90 gli approcci a questo metodo sono stati diversi.

Alcuni si sono rifatti ad un modello di "mediazione/arbitrato" in cui il mediatore/coordinatore ha un ampio potere di arbitrare e decidere in merito alle controversie tra genitori. Un altro criterio richiama il modello pseudo terapeutico, dove gli interventi di terapia sono parte del processo di coordinazione.

Il modello di coordinazione genitoriale in esame e che ha trovato maggior riscontro nella sua applicazione concreta nei Tribunali italiani, mutuato dall'esperienza americana, è il Metodo Integrato, il quale include competenze multidisciplinari delle professioni, quali: legali, della salute mentale, della mediazione, pedagogiche e consulenziali, nello sforzo di affrontare il significativo e dannoso impatto sui figli prodotto da un conflitto ostile e prolungato dei genitori.

L'obiettivo primario del modello integrato di coordinazione genitoriale è quello di aiutare genitori, immersi nel conflitto, a sviluppare e implementare un contesto strutturato di risoluzione delle dispute che possa consentire l'esercizio di una co- genitorialità efficace. Il metodo tracciato dalle Linee Guida della AFCC (*Association of Family and Conciliation Courts*), tradotte e adottate in Italia dall'Ordine degli psicologi della Lombardia, affida la gestione del conflitto non ad una equipè specializzata ma a una singola figura, la quale interagisce con i genitori al fine di aiutarli ad attuare o delineare un Piano genitoriale facilitando la risoluzione di determinate controversie, permettendo ai genitori di acquisire competenze e strumenti di cui hanno bisogno per liberarsi, dal punto di vista emotivo e comportamentale, da una relazione genitoriale disfunzionale così da sviluppare una comunicazione focalizzata sul figlio e su tecniche di *problem solving* all'interno di una relazione co-genitoriale funzionale.

Nel tempo è stato osservato come l'interazione in un contesto strutturato efficace riduca il conflitto genitoriale, minimizzi il disagio dei figli e incoraggi i genitori a risolvere i loro conflitti genitoriali.⁹

Il metodo di coordinazione Genitoriale può essere considerato un valido strumento a tutela dell'affidamento condiviso, poiché, come ha avuto modo più volte di esprimersi la Suprema Corte di Cassazione¹⁰ la conflittualità riscontrata tra i genitori non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, purchè gli effetti della crisi genitoriale si ripercuotano nel minore nei limiti del disagio e quest'ultimo abbia comunque un rapporto armonico con entrambi i genitori. Se il corto circuito si verifica nell'interazione genitoriale, manifestandosi in una totale incapacità di comunicazione che non coinvolge il minore con cui riescono a mantenere un buon livello di comunicazione, la coordinazione genitoriale è in grado di condurre ad esplorare lo spazio conflittuale e portare i genitori a colmare il vuoto relazionale, garantendo il contenimento del conflitto e l'attenzione al disagio riscontrato nel minore affinché possa essere visto e dunque risolto, instaurando anche processi positivi per il futuro.

La recente Riforma Cartabia ha acceso i riflettori normativi su tale metodo e sull'applicazione pratica dello stesso, attraverso l'art. 473 bis 26 il quale prevede "*Il Giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'art. 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli*

Il Giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma , e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni".

La norma opera nell'ambito del processo civile di Separazione Giudiziale o Divorzio Giudiziale o di un Ricorso per l'affidamento dei Minori in una coppia di fatto, l'Esperto, collabora col Tribunale, in veste di ausiliario.

Quando la coppia approda in Tribunale, è compito del Giudice: *i.* accertare se la coppia genitoriale si trovi in uno stato di Alta conflittualità; *ii.* valutare se sussista un'assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli; *iii.* se vi siano condotte inadeguate concretamente dannose per il minore; *iiii.* se siano necessari interventi mirati di sostegno alla genitorialità al fine di impedire conseguenze dannose per il minore.

L'accertamento del contesto Altamente conflittuale è il primo step a tutela del minore e qualora presente, il Giudice "*può nominare uno o più esperti, su istanza delle parti*", ai sensi del comma 1 dell'art. 473 bis 26 c.p.c.

E' dunque facoltà e non obbligo del Giudice disporre tale nomina e per di più su istanza congiunta delle parti.

Per comprendere tale scelta legislativa, che sembra un po' tradire la Coordinazione genitoriale (nel modello americano, il Giudice in presenza di famiglie altamente conflittuali prescrive il percorso di coordinazione genitoriale attraverso un proprio invio e il cosiddetto OIT, un documento che definisce l'autorità e gli obiettivi del servizio da un punto di vista legale anche senza la richiesta congiunta delle parti) è necessario esaminare la Relazione illustrativa ai lavori preparatori.¹¹

La Relazione Illustrativa permette di capire come la previsione normativa di una richiesta congiunta delle parti, sia stata necessaria per garantire la collaborazione dei genitori, altrimenti impossibile stante l'incapacità degli stessi di comprendere autonomamente, la gravità del conflitto e le conseguenze dei loro agiti sui loro figli.

Il primo comma della norma in esame indica i presupposti per procedere alla nomina (concorde richiesta delle parti), precisa che gli esperti nominati saranno qualificati quali ausiliari del giudice, e che gli stessi potranno essere scelti o attingendo agli albi dei CTU ovvero anche al di fuori di tale ambito in presenza di accordo delle parti.

La norma non indica gli esatti contenuti dell'incarico demandato a tali ausiliari, descrivendone soltanto i fini; si tratterà infatti di interventi non codificati, ma da adattare alle singole fattispecie per superare i conflitti tra le parti, ovvero fornire ausilio ai minori, in particolare (ma non solo) per favorire la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori-figli dove incrinata o interrotte.

E' dunque compito del giudice individuare gli obiettivi dell'intervento, assegnando termini, anche periodici qualora si tratti di interventi che necessitino di un consistente lasso di tempo per essere realizzati, alla scadenza dei quali l'Esperto dovrà depositare una relazione sull'attività svolta con concessione di termini, anche alle parti, per il deposito di note scritte, (parte assente nei lavori preparatori aggiunta successivamente a garanzia del principio del contraddittorio all'interno del processo civile).

Il giudice procedente deve conservare per tutta la durata dell'intervento dell'Esperto un ruolo di controllo ma anche di guida, il comma terzo dell'art. 473 bis 26 c.p.c, infatti, precisa che in caso di questioni sui poteri e sui limiti dell'incarico conferito, sia l'ausiliario sia le parti, potranno rivolgersi al giudice, che adotterà i provvedimenti opportuni.

L'Esperto in quanto ausiliario, si colloca all'interno della dinamica e dialettica processuale come un Professionista che opera temporaneamente nell'Amministrazione della Giustizia, osservando le prescrizioni che gli vengono impartite nel conferimento dell'incarico, senza poterle disattendere o modificarle.

Va comunque osservato che resta una questione aperta se l'Esperto sia a tutti gli effetti un ausiliario e quindi effettivamente all'interno del Processo o se invece resti uno strumento di A.D.R. fuori dal processo, poiché, anche la recente e per ora unica pronuncia del Tribunale di Bergamo (che esamineremo a breve) di applicazione dell'Esperto del metodo di coordinazione genitoriale in osservanza dell'art. 473 bis 26 c.p.c., lo qualifica Ausiliario ma estraneo al processo.

Il coordinatore genitoriale posto, ai margini del Processo, potrebbe sottendere la volontà del legislatore di non affollare ulteriormente il procedimento, stante le numerose figure quali il Giudice togato o Onorario, Consulente d'Ufficio e di Parte, Servizi Sociali, Psicologi, Mediatori, Curatore Speciale Minore, quest'ultimo, a seguito della Riforma Cartabia anche con specifici poteri di rappresentanza sostanziale ex art. 473 bis 8 co. 3 c.p.c., oltre che di rappresentanza processuale.

In tale contesto processuale, si pone, la questione del compenso, poiché, la qualificazione come ausiliario del Giudice implica una liquidazione dell'onorario da parte di quest'ultimo ed una richiesta dell'ausiliario secondo Tariffe, stabilite da una normativa di riferimento, poiché i genitori non possono disciplinare le modalità di suddivisione degli oneri fra di loro né un pagamento diretto, ma se è estraneo al Processo, ci si domanda come debba essere liquidato dal Giudice.

La relazione Illustrativa indica solo *"i costi saranno a carico delle parti nel caso di nomina dell'ausiliario (salva la possibilità delle parti di ricorrere al Patrocinio a Spese dello Stato)"*, inciso non confluito nella norma.

Il legislatore ha cercato di conferire un inquadramento giurisdizionale alla figura dell'Esperto coordinatore genitoriale, ma l'intento non è del tutto riuscito anche in considerazione della circostanza che non l'ha normativamente regolata, poiché non c'è nessuna norma che abbia introdotto una professione ordinistica regolata dalla legge, e quindi ad una professione organizzata da libere associazioni autorizzate dal Ministero.

Pertanto, non esiste un ordinamento professionale dei coordinatori genitoriali, né questi ultimi devono superare un esame di Stato per essere iscritti a un albo, vi sono coordinatori genitoriali iscritti ad associazioni private, i quali hanno sostenuto i corsi e superato gli esami imposti dalle associazioni di appartenenza, per regolamento interno.

Tale assenza potrebbe, anche, generare incertezze da parte dei Giudici nel concreto ricorso a tale figura professionale, conservando l'applicazione in maniera frammentata come è avvenuto finora, è pur vero che si è compiuto un passo in avanti verso il suo riconoscimento giuridico all'interno del processo civile, oltre al fatto che omettendo di fare espresso riferimento ad una specifica figura professionale, il legislatore possa avere voluto lasciare la libertà ai genitori di scegliere un professionista Esperto in tecniche di risoluzione delle controversie, (purché capace di applicare metodi idonei al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla norma), sottraendoli così al sentimento di una nomina imposta dall'autorità giudiziaria.

Oltre al fatto che il Coordinatore fuori dal Processo può essere una garanzia per la sua funzione di coordinazione non solo dei genitori ma di tutti i soggetti coinvolti nel Processo, come osservato in precedenza. Il Co.Ge. ha un ruolo autoritativo in quanto Ausiliario ma operando fuori dal Processo, esce dalle maglie dello stesso e svolge le proprie funzioni in base al contratto che stipulerà con le parti.

Occorre attendere la futura applicazione della norma da parte dei Giudici per capire quale riconoscimento verrà dato al coordinatore genitoriale e l'efficacia operativa della norma.

Ad oggi la prima applicazione dell'art. 473 bis 26 c.p.c. è del Tribunale di Bergamo del 30.05.2024 il Giudice, nella suddetta pronuncia, ha qualificato l'esperto come ausiliario del Giudice, in conformità all'art. 68 c.p.c. seppure lo ritenga estraneo al processo (estraneità che però, come già osservato, mal si

concilia con l'ausiliario che è sempre una figura endoprocedurale).

Il Giudice, in stretta aderenza al dettato normativo ha individuato i compiti dell'esperto Coordinatore genitoriale, specificando che trattasi di un intervento di supporto al nucleo familiare, individuando le funzioni del nominato Esperto, così si legge nel provvedimento citato “– assistere le parti nel percorso per superare i conflitti–fornire raccomandazioni sulle questioni di ordinaria amministrazione – favorire le intese genitoriali sulle questioni di ordinaria amministrazione”, precisando come detta funzione non abbia carattere valutativo, “osservato che, in attuazione del criterio delega di cui all’art. 1 comma 23 lett. ee) l.n. 206/2021 il D.Lgs. n. 149/2022 ha previsto all’art. 473 bis 26 c.p.c la facoltà per il Giudice su istanza congiunta delle parti, dinominare ai sensi dell’art. 68 c.p.c uno o più ausiliari per intervenire sul nucleo familiare, al fine di superare i conflitti fra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra i genitori e figli, facoltà oggi normata ma che prende spunto dalle buone prassi di alcuni Tribunale che vedevano il Giudice avvalersi dell’ausilio di professionisti esperti in altri saperi, non tanto ai fini valutativi del singolo genitore, quanto al fine di agevolare specifici interventi a sostegno delle relazioni intrafamiliari, osservato, infatti, che a differenza del c.t.u., l’Esperto di cui all’art. 473 bis 26 c.p.c. si pone al di fuori del processo e non deve fornire la Giudice elementi valutativi, ma compiere specifiche attività allo stesso demandate al fine di superare la conflittualità in seno alla coppia genitoriale e supportare i figli e la relazione con i genitori, laddove emergano specifiche difficoltà nei minori”.

Tale pronuncia delinea prima i confini di operatività della funzione del coordinatore genitoriale a tutela dei diritti indisponibili del minore e poi individua specificatamente come debba operare all’interno di tale cornice¹² e con quali poteri, senza però delegare i propri; riprende le funzioni del Co.Ge. secondo le Linee Guida, in particolare la già richiamata n. 7.

La decisione del Giudice è altresì significativa, laddove revocando la precedente nomina, conferita ad una psicologa iscritta nell’Albo dei C.T.U. del Tribunale, accoglie la richiesta dei genitori di nominare un Avvocato, da loro scelto, quale coordinatore genitoriale.

I genitori, dunque, scelgono liberamente la figura professionale che dovrà affiancarli e aiutarli nel percorso di sostegno alla genitorialità, senza alcuna (apparente) ingerenza di nomina da parte del Giudice.

E’ chiaro come l’art. 473 bis 26 c.p., sia la chiara espressione delle buone prassi giudiziarie adottate dai tribunali, non a caso richiamate nella stessa Relazione Illustrativa¹³ e anche dallo stesso provvedimento in esame, poichè, nonostante l’istanza di nomina sia prevista su accordo delle parti, finora questa è avvenuta sempre su “suggerimento” del Giudice, del C.T.U o del Curatore Speciale del Minore e dei Servizi sociali qualora incaricati di svolgere funzioni di monitoraggio della responsabilità genitoriale o abbiano ricevuto l’Affidamento dei minori, buone prassi che sono la manifestazione concreta di quanto dedotto in premessa, ovvero, dell’assenza in Italia di una cultura della separazione come atto finale di un rapporto sentimentale e/o giuridico e il progressivo scivolamento della coppia nel conflitto. Conflitto che impedisce ai genitori di comprendere autonomamente le proprie criticità e i propri comportamenti e le ricadute di questi nei loro figli e di conseguenza di attivarsi per lavorare su sé stessi e sulla coppia, senza bloccarsi nell’ostilità, percependo la necessità di ricorrere all’aiuto di una figura professionale.

Pertanto il legislatore, qualificando l’Esperto quale ausiliario del Giudice e con reconditi poteri di quest’ultimo di “suggerimento” di nomina, persegue l’obiettivo di far accettare alle parti tale strumento, portando con sé anche una maggiore possibilità di successo. Del resto è oramai assodato quando la coppia genitoriale è persa nel conflitto non riesce a vedere il solco vendicativo in cui sta camminando, caratterizzato da piccole e quotidiane ritorsioni e rivendicazioni di presunti diritti e continue manifestazioni di richieste di istanze punitive per ciò che immagina di avere subito e pertanto necessità della cosiddetta “mano di Dio” richiamando una nota metafora calcistica.

La coordinazione Genitoriale può operare anche fuori dal Processo, in ambito privatistico, come consulente a cui i genitori si rivolgono prima del processo separativo nel momento in cui comprendono di non essere più in grado di instaurare un dialogo sano finalizzato anche alla stipula di Accordi, ipotesi remote, ma auspicabili qualora si diffonda la cultura delle A.D.R. e della necessità di agire tempestivamente sulla coppia genitoriale.

1.3 Brevi cenni in merito alla coordinazione genitoriale ante riforma

A questo punto è opportuno esaminare la concreta applicazione della figura del Coordinatore genitoriale nel variegato panorama giurisprudenziale *ante riforma*, poiché l'art. 473 bis 26 c.p.c. senza un esplicito riferimento al Coordinatore genitoriale ma all' Esperto, in veste di ausiliario del giudice, lascia comunque spazio a interpretazioni non uniformi e non risolve alcune criticità, che avrebbe invece dovuto chiarire stante la circostanza che la norma è l'espressione delle buone prassi adottate dai Tribunali nel tempo e dunque già conosciute.

Ebbene, il primo riconoscimento legislativo della cooperazione genitoriale in Italia è avvenuto con l'art. 5 del disegno di Legge n. 735 del 2018 (decreto "*Pillon*") il quale proponeva il ricorso al coordinatore genitoriale quale figura terza e imparziale con il compito di gestire "*in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del Piano genitoriale*".

La figura del Coordinatore genitoriale ha poi spaziato fra l'ipotesi in cui il Tribunale incaricava il Coordinatore di un ruolo esplicitamente direttivo, con liquidazione giudiziale del compenso dello stesso, quale ausiliario del Giudice, e altre ipotesi in cui il Giudice incaricava il Coordinatore di ruoli di suggerimento e di mera raccomandazione alle parti, lasciando poi all'ambito della sottoscrizione dell'incarico l'individuazione dei poteri del medesimo, così come privatisticamente stabilita doveva essere la determinazione del compenso del professionista.

Generalmente i Giudici, in assenza di specifico supporto normativo, nel conferimento dell'incarico, hanno fatto uso del generico potere di adottare "*...ogni altro provvedimento relativo alla prole...*" di cui all'art. 337-ter comma 2 c.c. sperimentando così, con varie declinazioni, la figura del Coordinatore Genitoriale.

Alcuni Tribunali hanno proceduto alla nomina del Coordinatore Genitoriale, su indicazione dello stesso C.T.U., è anche accaduto che i genitori stessi richiedessero che fosse lo stesso C.T.U. a svolgere la funzione di coordinatore Genitoriale¹⁴ (figure mai sovrapponibili) o invitati dallo stesso Tribunale¹⁵ a verificare la possibilità di ricorrere alla nomina di un coordinatore genitoriale, nomina effettuata sempre su base volontaristica e mai imposta dal Tribunale men che meno dal C.T.U.

Alcune pronunce hanno sottolineato la necessità di una designazione su mandato esclusivamente privato¹⁶ mentre in altre il Co.Ge. è stato assimilato alla figura dell'ausiliario con nomina giudiziale.¹⁷

V'è stato poi un orientamento intermedio che ha coniugato l'atto di designazione da parte del Giudice, con invito alla formalizzazione dell'incarico privato, entro il termine assegnato alle parti.

Pure le funzioni attribuite al Coordinatore genitoriale hanno mostrato diversificazioni, con compiti che oscillavano dal monitoraggio, al sostegno della genitorialità, alla vigilanza sul regime di visita, al coordinamento con i servizi sociali, alla predisposizione di relazione informativa al Giudice.

Il Tribunale di Como in composizione collegiale, nell'ambito di un procedimento ex artt. 337 bis ss. e 737 c.p.c., ha ritenuto necessario di ordinare ai genitori, dopo avere dimostrato la nomina del Co.Ge. con deposito del contratto, di dover conferire al Co.Ge. nel supremo interesse del Minore, poteri di decisione qualora si verificassero situazioni di insanabile conflitto in riferimento all'ambito sanitario, scolastico e ludico sportivo, avvisandoli che in ipotesi di non rispetto di tali ordini, avrebbe disposto l'affido dei Minori all'Ente, avvertimento determinato anche dal contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali. Vi è poi un

caso rilevante che merita di essere esaminato con maggiore attenzione, anche perché oggetto di una pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione¹⁸ a seguito di gravame, in cui il coordinatore genitoriale era stato nominato dal Tribunale di Milano su suggerimento del C.T.U, al fine di portare la coppia a contenere il conflitto e dialogare, garantendo il rispetto di un eventuale affidamento condiviso.

La Sentenza ha affrontato, l'interessante questione del valore delle Relazioni del coordinatore presentate nel corso del processo, giungendo a una interpretazione come possibile mezzo di prova atipica e di conseguenza liberamente apprezzabile dal Giudice.

Tale interpretazione ha suscitato non poche critiche da parte della dottrina, poiché è stato osservato che vi sia stata un'indebita equiparazione delle relazioni del coordinatore genitoriale con le risultanze della C.T.U., le quali presentano finalità e presupposti ben diversi: il C.T.U è chiamato a valutare l'idoneità genitoriale, mentre il coordinatore Genitoriale opera una funzione di sostegno e coordinazione della coppia che si trova in una condizione di alta conflittualità, non ha nessun ruolo in merito a valutazioni circa le competenze genitoriali, pertanto le relazioni da lui redatte non possono assumere valore di prova atipica.

Oggi, l'art. 473 bis 26 c.p.c. al comma 2 dispone che *“il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario, tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte”*.

È una procedura analoga a quella del CTU inoltro della bozza e successive osservazioni dei rispettivi CTP, qualora nominati, assonanza individuabile anche laddove la norma indica il professionista come un possibile soggetto scelto nell'Albo dei CTU.

L'*excursus* dell'applicazione concreta dello strumento della coordinazione genitoriale, ante riforma, seppure risentendo del vuoto normativo che l'ha esposto ad una frammentazione e a volte *“malpractice”*, ha comunque consentito di dimostrare di essere un'effettiva risorsa per il contenimento e risoluzione dell'alta conflittualità genitoriale, garantendo una reale tutela al Minore, oltre a permettere di attuare gli scopi deflattivi del contenzioso giudiziario.

Le coppie genitoriali smarrite nel nell'aspro conflitto difficilmente riescono a superare da sole l'impasse della difficile interazione, ma è dimostrato che quando inserite in un contesto istituzionale strutturato che le guidi, anche in maniera direttiva, in un lavoro sinergico tra Istituzioni e parti, è possibile orientarle criticamente, non passivamente, verso soluzioni alternative di risoluzione del loro conflitto, ottenendo l'effettivo depotenziamento dell'alta conflittualità.

Si auspica che l'introduzione dell'art. 473 bis 26 c.p.c possa facilitare il ricorso all'ausilio del Co.Ge. da parte delle Istituzioni così da conferire un valido riconoscimento al metodo, oltre che sensibilizzare i genitori all'effettiva conoscenza dei diritti dei minori e in particolare dell'art. 13 della Convenzione di Strasburgo, laddove sancisce che è diritto dei minori di essere tenuti fuori dal contenzioso giudiziario, permettendo loro di acquisire la consapevolezza del rispetto di tali diritti, così da dovere ricorrere a metodi alternativi di risoluzione del conflitto e non di poter ricorrere, non è più una scelta, ma un dovere nel rispetto dei diritti e degli interessi dei figli.

L'unica certezza resta la necessità di una profonda svolta culturale che ponga realmente e concretamente al centro il migliore interesse del Minore nell'attuazione di una politica minorile concretamente indirizzata all'attuazione dei diritti dei minori in situazioni di crisi genitoriali.

1.4 Il ruolo del coordinatore genitoriale all'interno del processo

Il modello integrato, secondo le linee Guida, dispone che la figura del Co.Ge., non possa assumere

incarichi in un doppio ruolo, simultaneo o successivo, all'interno del Processo, seppure abbia una maggiore autorità, rispetto all'avvocato, al mediatore o lo Psicoterapeuta, talvolta ha una maggiore accessibilità rispetto al Giudice e conoscenze della salute mentale che mancano al Giudice, all'Avvocato e forse anche al Mediatore e Tutore, nonché conoscenze di diritto, che mancano allo psicoterapeuta e talvolta anche ai Mediatori se non sono avvocati. Nonostante, l'eterogeneità di tali competenze e ruoli, non può accettare il caso se ha già prestato servizi professionali alle parti, o abbia ricevuto incarichi dal Tribunale nella stessa procedura. Ciò per evitare un doppio ruolo professionale con i genitori e figli.

In particolare non può sovrapporsi al CTU, poiché, le aspettative e le linee Guida per ciascuno di tali professionisti sono diverse e perseguono obiettivi diversi, l'operato del Co.Ge. copre di solito un periodo prolungato di tempo (1/ 2 anni) la CTU. è limitata a giorni o mesi, il Co.Ge. non ha poteri valutativi, diversamente dal CTU, il Co.Ge. può solo valutare i punti di forza e di debolezza di ciascun genitore. Il CTU, invece, fornisce indicazioni in merito a quanto richiede il Giudice di solito in relazione all'affidamento dei figli, le modalità di frequentazione, in caso di violenze domestiche valutare la necessità di interventi di protezione, mentre il Co.Ge. non ha mai tali poteri di indicazioni ponendosi solo quale soggetto a sostegno nell'esecuzione di punti già decisi dal Giudice con provvedimenti temporanei e urgenti o successivamente in fase istruttoria della causa per la redazione del Piano genitoriale.

Il Co.Ge. inoltre non assume la veste di Testimone Esperto, qualora debba relazionare al Giudice, poiché questo implicherebbe la perdita di imparzialità di fronte ai genitori, ma può essere sentito come Testimone dei Fatti e quindi mero informatore, mantenendo così una posizione imparziale e riportando al Giudice i fatti, ad esempio, se le parti hanno partecipato agli incontri; se hanno onerato il pagamento degli onorari; se hanno mantenuto fede agli impegni presi, sarà poi compito del Giudice valutare l'incisività o meno di quanto testimoniato dal Co.Ge. in relazione ai provvedimenti che dovrà adottare.

Qualora dovesse essere chiamato a rendere testimonianza nella veste di Testimone Esperto, sarà poi responsabilità dello stesso valutare se proseguire il percorso, con i genitori, valutando benefici e rischi.

L'incontro del Co.Ge. con il minore può avvenire da parte del Co.Ge., solo qualora esso stesso lo ritenga indispensabile ed è sempre e solo un ascolto finalizzato ad acquisire elementi che possano essere utili alla tutela del minore ad esempio può essere necessario conoscere i bisogni del bambino, rispetto a quelli percepiti dai genitori soprattutto se contrastanti fra di loro e sempre che abbia ricevuto l'autorizzazione scritta da parte degli genitori, oppure se c'è un'interruzione dei rapporti con uno dei genitori. È comunque sempre una scelta del coordinatore genitoriale decidere o meno di ascoltare il Minore, poiché gli atti processuali, nella maggior parte dei casi, consentono già al Co.Ge. di conoscere il Minore, senza la necessità di doverlo incontrare per non appesantire il proprio vissuto emotivo, soprattutto se già ascoltato dal Giudice o altre figure professionali.

2. Il coordinatore genitoriale e il piano genitoriale nel processo civile

La Riforma Cartabia all'art. 473 bis 12 4° comma c.p.c. dispone che, nei procedimenti relativi ai minori, al Ricorso introduttivo sia allegato un Piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi a scuola, percorso educativo, alle attività scolastiche, alle frequentazioni abituali, all'attività sportive, alle vacanze solitamente godute con i genitori. Il convenuto, al momento della Sua costituzione, ex art. 473 bis 9 c.p.c. dovrà depositare il proprio Piano genitoriale. Previsione estesa anche qualora vi siano figli maggiorenni portatori di *handicap*.

Sono pertanto i genitori i soggetti destinatari della norma, i quali nella fase di esordio processuale devono comunicare al Giudice, in maniera sintetica e chiara, tutte le informazioni che riguardano il Minore in un'ottica di collaborazione con lo stesso.

Lo scopo dell'obbligo, imposto ai genitori, persegue un duplice obiettivo, rendere celere il processo

civile, permettendo così alle parti di non essere troppo a lungo invischiate in un processo e assicurare una tempestiva tutela dei diritti del Minore o del Maggiorene portatore di *handicap*.

È uno strumento posto a tutela del Minore sia perché richiede l'osservanza e l'attuazione delle norme di cui all'art. 316 ss c.c. che impongono, come già osservato, precisi doveri genitoriali, in relazione a tutti gli aspetti di vita del minore, sia perché, dovrebbe consentire al Giudice di emettere i provvedimenti, di cui agli artt. 473 bis 22 e 473 bis 23 c.p.c.. L'immediata operatività del piano genitoriale permette, inoltre, al minore di avere un veloce e efficace accesso ai propri genitori, oltre ad evitare, al Giudice, di emettere provvedimenti inappropriati, perché troppo generici o standardizzati o in contrasto con le esigenze lavorative dei genitori o della precedente organizzazione familiare, dove i genitori erano una coppia. Inoltre dovrebbe impedire, ciò che finora è accaduto nelle prassi giudiziarie, ovvero che la controversia si sposti in un piano di secondo livello finalizzato alla specificazione del piano genitoriale.

Le criticità, però, che si presentano alla redazione di un Piano genitoriale allegato agli atti introduttivi o alle istanze di modifica in corso di causa, è individuato nella circostanza che si impone ai genitori, in una situazione di difficile lucidità, di concretizzare aspetti della vita del minore e della famiglia, di cui hanno poca chiarezza nella sua pratica attuazione. Il conflitto fra genitori in esordio giudiziale è all'apice e complesso, mentre in corso di causa non è ancora venuto meno, nonostante, l'intervento del giudice e spesso la redazione dei due Piani, a volte anche contrastati, pone il Giudice di fronte a dettagli inerenti questioni anche di secondo livello, non sceverate con l'altro, incrementando criticità, poiché introduce nel processo questioni ulteriori alle principali – modalità di affidamento, dimora abituale, frequentazione figlio/genitori – non urgenti, né necessariamente attuali, che non consentono al Giudice di poter essere decise immediatamente stante la necessità di una fase istruttoria, ma che restano fonte di contrasto fra i genitori.

Ebbene in tale fase, la nomina di un Esperto che coordini e coadiuvi i genitori allo sviluppo del Piano Genitoriale, evita il rischio dell'inasprirsi del conflitto su questioni la cui soluzione (che seppure dovrebbe essere offerta dalla contingenza e della quotidianità dei genitori, nel condurre l'esistenza propria e del minore e senza necessità di un intervento giudiziale) consentirebbe di condurli a vedere altre e alte soluzioni possibili, portandoli fuori dal contrasto quotidiano, utile anche per la risoluzione delle questioni di maggior rilevanza.

La coppia genitoriale dovrebbe essere sostenuta rapidamente nel risolvere i punti critici di stesura del Piano genitoriale o nel risolvere le difficoltà di attuazione degli stessi, perché gli attriti si presentano, maggiormente nel momento di assumere decisioni quotidiane riguardanti il Minore, tanto da essere divenute una delle principali fonte di ostilità e di ripetute istanze al Giudice.

La stesura di un Piano Genitoriale, discusso e approvato dai genitori assieme ad un Esperto del metodo di coordinazione Genitoriale, consente anche di evitare di prospettare al Giudice ogni questione attinente il Minore, su cui poi dovrebbe pronunciarsi ex art. 316 c.c., con il grave rischio di una dismissione dei doveri genitoriali e di cogenitorialità ed una delega al giudice a decidere della cura e dell'educazione del minore. Ossia una delega totale al Tribunale a curare e educare i figli, quindi una deresponsabilizzazione per legge dei genitori, già scarsamente responsabili del dovere di cogenitorialità, diversamente, avrebbero altrimenti trovato una definizione comune.

Valutare due piani e due proposte dei genitori, e magari piani di cura formulati da nonni o genitori sociali, rischia poi di appesantire il compito del giudice in esordio e durante il processo, impegnandolo in questioni ordinarie più che di diritto. Sotto questo profilo la figura dell'Esperto, qualora applicata immediatamente, è una risorsa preziosissima per il Giudice e sicuramente deflattiva del contenzioso, poiché, permette non solo ai genitori di trovare soluzioni condivise, ma anche di entrare in un percorso di conoscenza dei diritti inviolabili dei propri figli, troppo spesso ignorati e iniziare ad osservare i propri agiti disfunzionali attraverso l'operato tecnico del Co.Ge., senza sentirsi giudicati, né ipotizzare fazioni o

favoritismi o illusioni di vinti e vincitori.

Diverso qualora il Coordinatore Genitoriale operi in un ambito privatistico senza l'ordine del Giudice, in tali ipotesi potrà essere investito del compito di aiutare i genitori alla stesura del Piano Genitoriale. Ovviamente, è un'ipotesi residuale, che può presentarsi qualora i coniugi, non riuscendo a trovare soluzioni condivise nella disciplina del piano organizzativo dei loro figli, con altro rischio di scivolamento, a poco e poco, nell'aspro conflitto, decidano di rivolgersi ad una figura terza che sia in grado di coordinarli nei punti controversi, laddove a volte i rispettivi avvocati riescono.

In tali ipotesi il Co.Ge. può essere un valido strumento a cui ricorrere perché aiuterebbe i genitori a sciogliere i punti critici e tutelare il Minore da derive dei genitori in situazioni conflittuali nella redazione del Piano Genitoriale o nella sua futura esecuzione, evitando così di spostare il conflitto nelle aule giudiziarie. In tali casi il Co.Ge. opera nell'ambito di un rapporto privatistico che impone la sottoscrizione di un contratto giuridico, anche e soprattutto, per delineare nei minimi dettagli l'operatività dello stesso ed evitare che il percorso di coordinazione possa diventare causa di ulteriore conflitto.

Da ultimo nei ricorsi per Separazione consensuale la norma non prevede l'allegazione del Piano genitoriale così come per i procedimenti di negoziazioni assistite, ma ciò non toglie che le parti volontariamente possano allegarlo per avere un atto formale a cui fare riferimento anche nelle ipotesi di criticità future e anche in tali situazioni, si ritiene, come la redazione di un buon Piano genitoriale, con ausilio di un Co.Ge. e senza ricorrere a modelli standard, ma strutturato per la singola famiglia e singolo caso familiare, possa garantire un buon successo di attuazione, evitando così possibili, frequenti e successivi, ricorsi all'autorità giudiziaria.

3. Il coordinatore genitoriale e la negoziazione assistita

Oltre al Ricorso avanti il Tribunale Civile, le coppie che intendono separarsi possono ricorrere all'istituto della negoziazione assistita, introdotta nel 2014 perseguendo l'obiettivo deflattivo di condurre le controversie familiari fuori dal processo, potenziando la capacità dei coniugi di autodeterminarsi nella gestione del proprio ruolo genitoriale attraverso l'ausilio dei rispettivi avvocati.

E' considerata una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, la quale cerca di risolvere i contrasti fra i due genitori attraverso il raggiungimento di un accordo, al pari della mediazione, individua gli interessi e punti in comune e i punti di contrasto cercando di addivenire ad un'intesa. La negoziazione è possibile solo quando il livello di conflittualità è basso ed è ancora possibile un dialogo fra i due coniugi.

Gli artt. 2 e 6 della Legge n. 162/2014 però, non hanno indicato un binario ben preciso entro cui operare nella negoziazione assistita nell'ambito del diritto di famiglia, limitandosi a far riferimento al generico obbligo di negoziare secondo buona fede e lealtà e nell'obbligo del rispetto di riservatezza. Oggi, a seguito della Riforma Cartabia, la negoziazione è applicabile anche alle coppie di fatto, prima alle sole coppie sposate.

Purtroppo, finora, il ricorso alla negoziazione assistita si è rivelato poco efficace, poiché, le coppie assistite dai rispettivi difensori, (è obbligatorio che abbiano almeno un avvocato per parte) difficilmente riescono a negoziare avendo ben a mente il migliore interesse del minore e senza precipitare nelle proprie istanze e posizioni che vorrebbero vedere soddisfatte. Se la negoziazione avviene nel campo delle posizioni reciproche e non nell'interesse del minore, non c'è una negoziazione, ma solo l'intenzione di vincere, e pertanto è sovente destinata a fallire.

La criticità della negoziazione, nell'ambito del diritto di famiglia, sta proprio nel come si entra nella negoziazione ed è per tali motivi che l'impiego della figura del coordinatore Genitoriale, quale figura terza, potrebbe aiutare le parti coinvolte ad andare oltre la difesa delle proprie posizioni sostenute dai

propri difensori, così da permettere di entrare in un nuovo terreno libero da posizioni, dove l'interesse primario è l'obiettivo che si vuole raggiungere nel percorso di negoziazione che, di fatto, dovrebbe essere sempre l'interesse dei minori e la capacità di esercitare il proprio ruolo genitoriale senza ricadute nel conflitto. Nell'ipotesi in cui le parti dovessero acconsentire a ricorrere al Coordinatore genitoriale, in fase di negoziazione assistita, questi svolgerebbe il proprio ruolo come libero professionista, senza prescrizioni da parte del Tribunale, ed esercitando la propria attività in base ad un contratto che stipulerà con le parti sostenute dai rispettivi avvocati.

Il ricorso al Coordinatore genitoriale, nella fase di negoziazione assistita, può avere un valore laddove sia necessario ricorrere all'ascolto del Minore¹⁹, qualora vi sia un'alta conflittualità generatrice di un sospetto disagio emotivo del minore e un conseguenziale stallo negoziale, in tali casi creare un *setting* neutro, scevro da istanze emotive delle parti, richieste risarcitorie, pretese di affidi esclusivi o di ristori affettivi, può condurre le parti a "vedere" il Minore, ri-orientandoli e permettendo al bambino di manifestare la propria voce e dare attuazione al rispetto del proprio diritto alla bigenitorialità.

Il Coordinatore genitoriale, in tali situazioni, ha la capacità non solo di esaminare attentamente il contesto in cui è chiamato ad operare, al fine di individuare la tipologia della coppia e della conflittualità che li caratterizza, ma anche e soprattutto, la questione della negoziabilità dei diritti del minore, poiché alla luce della normativa sopra esaminata, tutte le parti coinvolte devono agire in osservanza del migliore interesse del minore e tutelando i diritti a lui riconosciuti.

E' essenziale, anche che i genitori abbiano chiari quali siano i diritti negoziabili del minore e i suoi limiti, anche in relazione alla sua capacità di autodeterminazione e in previsione della progressiva acquisizione di autonomia e quindi anche alla capacità di poter tutelare autonomamente i propri interessi e diritti, come ad esempio, scegliere il proprio orientamento sessuale o religioso.

Il Coordinatore Genitoriale nel suo ruolo imparziale ma non neutro, opera, sempre e comunque tenendo bene a mente il perseguimento dell'interesse del minore che a volte può anche non coincidere con le richieste del minore stesso, se contrarie ai suoi interessi, che si traducono nel mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevere educazione, cura assistenza morale da entrambi conservare rapporti significativi con i parenti.

4. Conclusioni

Le separazioni conflittuali, nell'epoca odierna, sono le principali cause dell'indebolimento della perdita del rapporto figlio genitori, nonostante, l'importante normativa a tutela dei diritti del minore.

Ciò che serve, ora, non sono trattati, discussioni, commissioni di lavoro o altre leggi restrittive o punitive, oggi serve formazione, cultura e applicazione della coordinazione genitoriale, preparate e competenti, previste dalla recente Riforma nell'ambito del diritto di famiglia, affinché possa iniziare un nuovo modello di risolvere le controversie nell'ambito del diritto della Famiglia e Persone.

La difficoltà maggiore è dare attuazione all'affidamento condiviso, affidamento che deve assicurare benessere e crescita serena al minore, poiché laddove i genitori permangono nel conflitto, nonostante i loro Accordi separativi o provvedimenti giurisdizionali, non saranno comunque capaci di riconoscere l'uguaglianza dei ruoli genitoriali con pari diritti e doveri ex art. 143 c.c.

Il riconoscimento dell'altro genitore da sé è il primo e importante passo evolutivo che la coppia deve compiere, perché è solo per mezzo del riconoscimento dell'altro genitore, con i suoi punti di forza e di debolezza, che si impedisce alle emozioni di polarizzarsi nel disprezzo e nell'annientamento, positivizzando così la relazione e iniziando un nuovo percorso di vita genitoriale.

La separazione porta con sé la divisione per il minore due case, due vite, due famiglie, due abitudini e

diversi orari, che possono costituire spaesamento e dolore se mal gestite, portandolo a una costante ricerca di sicurezza e protezione all'esterno, fuori da sé e dall'ambito familiare, il minore si smarrisce.

Qualora gli adulti fossero in grado di saper essere Adulti, creando armonia e forza attorno a queste due "case" allora per il Minore potrebbero divenire punti di forza e di sostegno, riconoscendo un senso di appartenenza ad entrambi senza perdere il contatto con l'amore e lo scambio reciproco che ogni figlio richiede con il proprio genitore.

Il coordinatore genitoriale ha il potere, attraverso la propria esperienza personale e professionale e la preparazione multidisciplinare, di accompagnare i genitori nel proprio e altrui riconoscimento, permettendo così di vedere altre realtà, di uscire dagli schemi mentali in cui sono caduti per condizionamento familiare, sociale e relazionale e mostrare loro l'illogicità di certi ragionamenti degenerativi, attraverso criteri di imparzialità.

È quindi essenziale che i Tribunali e le Istituzioni comprendano l'importanza di tale figura Professionale esperta nel metodo di coordinazione genitoriale, promuovendone il ricorso, poiché, solo con un intervento qualificato le famiglie possono superare la trappola del conflitto, imparando a riconoscere le cause e le emozioni messe in gioco e con nuove consapevolezze e competenze possono iniziare a dirigere i propri agiti nel migliore interesse dei propri figli scoprendo e conoscendo l'amore, anche in un doloroso processo separativo.

"Se i grandi sapessero unirsi ai piccoli, tutti starebbero bene"

ESOPO, Favole

1 RECALCATI Massimo, *Cos'è stata del padre? La paternità nell'epoca per moderna*, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2017.

2 CARTER Debra K., *Coordinazione genitoriale una Guida pratica per professionisti del diritto di famiglia*, FrancoAngeli, Milano, 2014.

3 Esperta riconosciuta a livello internazionale sul tema della coordinazione Genitoriale, cofondatore del *National Cooperative Parenting Center* (NCPC).

4 GORASSINI Attilio, *La responsabilità genitoriale come contenuto della Potestà*, in (a cura di C.M. Bianca) *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Giuffrè, Milano, 2014.

5 Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice

adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori: affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

[6](#) Corte di Cassazione n. 26587/2009 e n. 977/2017.

[7](#) Articolo abrogato dal D.lgs.n. 149/22 (applicabile ai soli processi civili pendenti in data 28.02.2023) introducendo due nuovi articoli 473 bis 38 e 473 bis 39 c.p.c.

[8](#) La figura del coordinatore genitoriale, mutuata dall'esperienza statunitense, è stata sperimentata dai Tribunali di merito sul modello cosiddetto "integrato" delle Linee Guida della AFCC (*Association of Family and Conciliation Courts*), che è stato divulgato in Italia nel 2012 da Debra K. Carter.

[9](#) Cit. nota 2.

[10](#) Cfr. Corte di Cassazione, 6 marzo 2019, n. 6335.

[11](#) A tale proposito, la Relazione illustrativa ai lavori preparatori della riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2022 serie genarle n. 245 per una migliore comprensione degli obiettivi perseguiti dalla Riforma : " L'articolo di cui all'art. 473 bis 26 c.p.c costituisce attuazione del criterio delega contenuto nell'art. 1 comma 23 lett. ee) l.n. 206/2021 nel quale è prevista " la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli". Ispirato da buone prassi presenti in taluni Tribunali, che si sono sviluppate e dalla constatazione della necessità che il giudice della famiglia e dei minori sia coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo ai fini di valutazione ma anche al fine di attuare, specifici interventi.

La norma in esame prevede la possibilità che il Giudice, (il potere deve essere riconosciuto anche in corso di causa) possa nominare ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo, in presenza di concorde richiesta delle parti), per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli. Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi in cui, pur in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore, siano diradati o interrotti i rapporti genitori figli ovvero il figlio sia in tenera età ed emergano resistenze da parte del genitore convivente a consentire a libere frequentazioni da parte dell'altro, giudicato inidoneo all'accudimento, ovvero anche alle ipotesi, non infrequenti, in cui i minori adolescenti abbiano difficoltà di relazione con l'esterno anche a causa della vicenda separativa che ha coinvolto il nucleo familiare. In queste ipotesi il ricorso a professionisti (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti etc..) può essere un valido e spesso risolutivo aiuto. Al fine di controllare l'operato del professionista è tuttavia necessario inserirlo in una cornice processuale, che viene individuata nell'art. 68 c.p.c. nell'ambito del singolo procedimento il professionista verrà nominato ausiliario del giudice ai sensi del richiamato art. 68 c.p.c nella "qualità di esperto in una determinata professione" incaricato di assistere il Giudice ai sensi dell'art.

337 ter c.p.c norma che prevede che il Giudice adotti “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” per assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire di assistere l’autorità giudicante nel compimento di queste attività.

La norma prevede che a queste figure possa farsi ricorso solo previo assenso di entrambe le parti del processo in primo luogo per i costi che saranno a carico delle parti nel caso di nomina dell’ausiliario (salva la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per le parti ammesse al beneficio) e, inoltre, in considerazione della particolarità degli interventi che con questo strumento verranno attuati e che necessitano della collaborazione e non dell’opposizione delle parti. In caso di opposizione il giudice potrà ricorrere agli ordinari strumenti di ausilio (quali ad esempio incarichi al servizio sociale – assistenziale).

[12](#) Tribunale di Bergamo, 30.05.2024 “ - intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti fra le parti; - aiutare le parti a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che riduca il più possibile la conflittualità tra loro e aumenti la fiducia reciproca, fornendo reciproche raccomandazioni in caso di disaccordo su aspetti di ordinaria amministrazione, ovvero favorendo il raggiungimento di un’intesa fra di loro in caso di disaccordo su aspetti di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o delle altre attività ludico sportive praticate dai figli) che tengano conto in misura prioritaria dei bisogni espressi delle figlie; - coadiuvare i genitori nell’organizzazione degli impegni quotidiani delle figlie, scolastici e d extrascolastici, fornendo loro, in caso di disaccordo, precise raccomandazioni, ed agevolando lo scambio di informazioni (attraverso modalità condivise preventivamente) e la capacità di considerare l’altro genitore come una valida risorsa di cui avvalersi anche nei periodi di propria spettanza promuovendo sempre l’altra figura genitoriale rispetto a persone terze (es.baby sitter). - sostenere ciascun genitore nella capacità di cogliere e sintonizzarsi maggiormente su i bisogni specifici di ciascuna figlia, oltre che sulle fatiche disagi e/o malesseri che dovessero insorgere o essere riscontrati; dispone che i difensori delle parti trasmettano all’esperto nominato tutti gli atti di parte e tutti gli atti del processo, invitando a tal fine le parti e i rispettivi difensori a una comunicazione con l’esperto ispirata ai canoni di correttezza e trasparenza”.

[13](#) Cit. nota 9.

[14](#) Tribunale di Pavia del 9.12.2020.

[15](#) Tribunale di Milano, IX Sez. civile – Famiglia del 29.07.2016.

[16](#) Tribunale di Bologna del 20.12.2018.

[17](#) Tribunale di Bergamo n. 637 del 07.03.2023.

[18](#) Cassazione, I Sez. civile, 19.09.2022, n. 27348.

[19](#) I precetti del Codice deontologico all’art. 56 Codice di deontologia forense vietano all’avvocato di ascoltare il minore.

Bibliografia essenziale

CARTER Debra K., *Coordinazione genitoriale una Guida pratica per professionisti del diritto di famiglia*, FrancoAngeli, Milano, 2014.

GORASSINI Attilio, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in (a cura di C.M. Bianca) *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Giuffrè, Milano, 2014.

PASQUILI Raffaella, *La famiglia nel tempo*, in (a cura di Serafin Silvana e Brollo Marina) *Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne*, Forum Editrice Universitaria, Udine, 2013.

RECALCATI Massimo, *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2017.

Banche date editoriali *DeJure*.

Codice deontologico forense.

Osservatorio Nazionale del diritto di Famiglia.

Relazione Illustrativa lavori preparatori della Riforma Cartabia pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2022, serie generale, n. 245;

*** *This work is peer-reviewed* ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/6625](https://nbn-resolving.org/urn:ark:/56778/6625)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

Aequitas Magazine è un **periodico a cadenza mensile**, aderente alle buone pratiche editoriali (BOAI e COPE), *on line, open access e peer-reviewed*. Accetta lavori in Italiano e in Inglese.

Si contraddistingue per uno spirito scientifico informato al principio dell'*Aequitas* romana, funzionale ove il diritto vigente o la sua concreta applicazione si rivelino, in qualche misura, fallaci o incongrui, assicurando il giusto grado di elasticità a fronte della rigidità normativa che rischia di non realizzare le soluzioni più eque o appropriate ai tempi. Nell'odierna realtà, in continua e celere evoluzione, tra esigenze sempre nuove di tutela e regolamentazione, il diritto e la sua applicazione non possono prescindere da uno stretto, perpetuo e dinamico nesso con i valori di giustizia, buon senso, dignità umana e concreta equità.

Si connota dunque per un approccio eminentemente trasversale, multidisciplinare e intersettoriale, orientato a veicolare il dibattito scientifico verso una chiave di lettura che tenga conto di tutti i valori effettivamente in gioco, per stare al passo coi tempi in maniera attenta, giusta e ragionevole. Analizzare e comprendere la polifattorialità della realtà e dei fenomeni umani, in omaggio al *principio di Complessità* di Edgar Morin, è la metodologia elettiva.

In tale solco, la Rivista affronta soprattutto tematiche inerenti ad intersezioni e connessioni tra discipline: il diritto da un lato, antropologia, bioetica, geopolitica, storia e tecnologia dall'altro.

SSD "Sociale": Area 12 "Scienze giuridiche" - Aree Tematiche della Rivista:

- Current case law: Giurisprudenza contemporanea (es. Sezioni Unite di Cassazione)
- Current legal issues: Questioni giuridiche di rilevante attualità sociale, culturale e geopolitica
- Diritto Civile | Civil Law
- Diritto Penale | Criminal Law
- Diritto e Antropologia | Law & Anthropology
- Diritto e Bioetica | Law & Bioethics
- Diritto e Storia | Law & History
- Diritto e Tecnologia | Law & Technology



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

ISSN 3035-0271

Rivista open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

Volume n. 3 – Marzo 2025

in copertina Joan Miro, Carnevale di Harlequin, 1925